SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. **63**.

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare l'articolo 37;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione europea.

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013;

Ritenuto altresì di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;

Ritenuta la necessità di destinare ulteriori risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali al fine di rimodulare gli interventi a sostegno dell'occupazione;

Ritenuta la necessità di razionalizzare il trattamento IVA dei prodotti editoriali, nonché della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Finalità)*. — *1.* Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

c) sostenere la diversificazione energetica;

d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera *l)* sono aggiunte le seguenti:

«l-*bis*) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

l-*ter*) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,

la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

l-*quater*) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

l-*quinquies*) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

l-*sexies*) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

l-*septies*) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

l-*octies*) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);

l-*novies*) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

l-*decies*) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

l-*undecies*) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-*duodecies*) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l-*ter decies*) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;

l-*quater decies*) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

l-*quinquies decies*) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

l-*sexies decies*) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

l-*septies decies*) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-*octies decies*) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

l-*novies decies*) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

l-*vicies*) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

l-*vicies semel*) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-*vicies bis*) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installa-

zione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

l-*vicies ter*) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-*vicies bis)*;

l-*vicies quater*) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

l-*vicies quinquies*) "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-*vicies sexies*) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

l-*vicies septies*) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

l-*duodetricies*) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

l-*undetricies*) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

2-*ter*. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-*bis*;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-*ter*;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera *a)*, il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-*ter*. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera *d)*, il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.»;

c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».

Art. 5.

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis*. *(Edifici ad energia quasi zero). — 1.* A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione de-

stinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m^2 anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-*ter*.*(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato). — 1.* Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

Art. 6.

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). — 1.* L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le

eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m^2, ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m^2 di cui sopra, è abbassata a 250 m^2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m^2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».

Art. 7.

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

Art. 8.

Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere *a)* e *b)* per via informatica.»;

b) dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«5-*ter*. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

5-*quater*. I provvedimenti di cui al comma 5-*ter* devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-*quinquies*. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

5-*sexies*. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera *c)* anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera *d)*;

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».

Art. 9.

Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *(Norme transitorie).* — *1.* Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Art. 10.

Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Copertura finanziaria).* — *1.* All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-*ter*, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le attività di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

Art. 12.

Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Sanzioni).* — *1.* L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-*bis*, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8,

comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Art. 13.

Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

Art. 14.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Art. 16.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Art. 17.

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Art. 18.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Art. 19.

Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

1. Alla lettera *c)* dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.";

b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";

c) l'ottavo periodo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 20.

Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.

2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;»;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;

b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

13G00107

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Luca e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Luca (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Luca, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Luca (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Rosaria Giuffrè - viceprefetto;

dott. Vito Turco - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Giulia Rosa - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Registro n. 4, Interno, foglio n. 17

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di San Luca (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008 nonché, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

All'esito di un'attività di monitoraggio, connessa alla presenza sul territorio di famiglie criminali ed al riscontro di elementi concernenti una procedura di appalto pubblico, sono emerse alcune criticità che hanno reso necessario l'avvio della procedura di accesso presso il comune, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione di consorterie mafiose nei confronti dell'amministrazione locale.

Sulla base di tali circostanze il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con decreto del 10 settembre 2012, successivamente prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f., ha redatto l'allegata relazione in data 20 marzo 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il Prefetto di Reggio Calabria dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali al tempo in carica con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

L'ente locale è caratterizzato da un'economia basata essenzialmente sull'agricoltura e la pastorizia. Il suo territorio è contraddistinto dalla radicata e pervasiva presenza di un'organizzazione criminale, che assume un ruolo di rilevanza primaria nell'intero contesto calabrese, con un raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia, per i quali lo Stato è dovuto recentemente intervenire disponendo lo scioglimento dei relativi consigli ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale organizzazione, la cui forza prevaricatrice, come meglio si vedrà in seguito, è emersa anche dall'analisi delle diverse procedure di appalto di lavori e servizi affidati dall'amministrazione comunale, si avvale di un complesso sistema di alleanze e collegamenti tra le diverse famiglie mafiose dell'intera zona, tra le quali è stata rilevata la presenza di un alto numero di detenuti per reati riconducibili al crimine organizzato, nonché di soggetti interessati da misure cautelari o alternative alla detenzione.

Indagini giudiziarie, all'esito delle quali ha fatto seguito l'ordinanza emessa nel mese di settembre 2011 dal giudice delle indagini preliminari di Locri, hanno posto in rilievo la rilevante operatività della locale organizzazione criminale e come la stessa sia riuscita, attraverso la propria forza intimidatrice, ad eseguire buona parte delle opere concernenti un appalto pubblico per la distribuzione del metano, i cui lavori hanno in parte interessato il territorio del comune di San Luca.

Significativa in tal senso deve ritenersi la ripetuta concatenazione di eventi avvenuta non appena avviati i lavori in questione e le ripetute illegittimità che hanno caratterizzato la fase di esecuzione dei lavori, come emerso all'esito di verifiche disposte dalle forze dell'ordine.

Le indagini ispettive hanno posto in rilievo una sostanziale continuità nelle amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'ente atteso che alcuni amministratori eletti nel 2008 hanno fatto parte a diverso titolo, sin dall'anno 1999, degli organi dell'ente.

Peraltro alcuni degli attuali amministratori erano componenti, con incarichi diversi, dell'amministrazione che, nell'anno 2000, è stata destinataria del provvedimento dissolutorio di cui all'art.143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Buona parte dei componenti la compagine elettiva annovera parentele o frequentazioni con soggetti pregiudicati o esponenti di spicco delle locali organizzazioni criminali, alcuni inoltre sono interessati da pregiudizi di natura penale.

La stretta ed intricata rete di parentele, affinità, frequentazioni che vincola la maggior parte degli amministratori a soggetti inseriti nelle famiglie della 'ndrangheta ha, come meglio si vedrà in seguito, costituito lo strumento principale attraverso il quale la criminalità organizzata si è inserita nella struttura dell'amministrazione comunale.

Indagini svolte dalle forze dell'ordine nel 2012 hanno posto in rilievo l'ingerenza e l'influenza delle cosche sull'andamento dell'amministrazione locale sin dalla fase di presentazione delle candidature mediante l'individuazione di un numero limitato di candidati verso i quali convogliare le preferenze al fine di favorire gli interessi della criminalità, elementi emblematicamente attestati anche dalla circostanza che molti dei sottoscrittori della lista del candidato sindaco, poi eletto, sono soggetti riconducibili alla locale organizzazione criminale.

Significativa in tal senso si è anche rivelata la circostanza che la delicata scelta degli scrutatori sia ricaduta frequentemente su soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

Aspetti di analoga natura, concernenti in particolare le frequentazioni e gli stretti vincoli di parentela sono emersi anche per quanto attiene i componenti dell'apparato burocratico, per la presenza di soggetti che annoverano pregiudizi di natura penale anche per reati associativi.

Non in linea con i principi di trasparenza si è rivelata la scelta, al tempo operata, per la nomina di un professionista a carico del quale risultano frequentazioni con ambienti controindicati, chiamato a svolgere funzioni di collaborazione e controllo previste dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il tecnico è stato prescelto dopo una selezione tra sei concorrenti. La decisione, però, non risulta motivata, atteso che lo stesso risulta privo della specifica esperienza e le referenze degli altri concorrenti erano certamente preferibili alle sue.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine, avvalendosi in parte anche delle elementi tratti dalle indagini di polizia giudiziaria svolte dall'autorità giudiziaria nel 2011 e nel 2013, ha evidenziato un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, si sono rivelati funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione camorristica egemone.

Le risultanze ispettive hanno messo in luce specifiche modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi negli anni successivi. È emersa una serie di procedure irregolari concernenti gli appalti di lavori, le concessioni nell'area mercatale o casi in cui sono state registrate illegittimità e anomalie nei lavori affidati tramite ricorso alle procedure di affidamento diretto e nei lavori disposti attraverso le procedure di somma urgenza, la gestione della discarica comunale. È stata infine segnalata l'anomala ed irregolare gestione dell'ufficio economico finanziario.

Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, una ripetuta serie di sintomatiche anomalie e irregolarità ha interessato l'appalto, finanziato con fondi regionali, per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento effettuati in parte del centro abitato, aggiudicati ad un'associazione temporanea d'imprese costituita tra due aziende.

L'esame degli atti ha infatti evidenziato che le due società costituenti l'A.T.I., al momento di formulare l'offerta, dichiaravano di partecipare l'una al 65% dell'intero importo dei lavori e l'altra per il restante 35% mentre, nell'atto notarile di costituzione dell'A.T.I., le due ditte partecipanti dichiaravano di intervenire al 51% ed al 49%.

La costituzione di un'A.T.I. con quote percentuali di partecipazione delle società aderenti diverse da quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta non è consentita: l'art. 37, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone infatti che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Su tali argomenti è peraltro intervenuta, con un proprio parere, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che, nel richiamare i contenuti del citato codice degli appalti, ha puntualizzato come tale disposizione imponga la regola del necessario parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione affinché sia possibile verificare la serietà e l'affidabilità delle imprese partecipanti.

Una delle due ditte costituenti l'ATI è inoltre risultata destinataria di interdittiva antimafia e non ha mai partecipato ai lavori; a fronte di tali elementi di controindicazione né il responsabile unico del procedimento né l'amministrazione locale hanno dato corso ai consequenziali provvedimenti espressamente previsti dall'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011.

Tali aspetti, unitamente al fatto che sia stata approvata una perizia di variante successivamente alla redazione e liquidazione del III stato di avanzamento lavori, hanno fatto sì che l'unica ditta che ha eseguito l'appalto abbia effettuato lavori in una percentuale superiore a quella inizialmente dichiarata.

Elementi univoci, sintomatici di forme di sviamento dell'attività amministrativa sono rappresentati dalla circostanza che i competenti uffici hanno proceduto alle fasi di liquidazione e di pagamento del II stato di avanzamento lavori sebbene il prescritto documento unico di regolarità contabile riportasse la dicitura di impresa non regolare, mentre il III stato di avanzamento lavori è stato approvato e liquidato senza l'acquisizione del prescritto DURC.

Ulteriori gravi anomalie e illegittimità, quali la redazione formale di un contratto di sub appalto effettuata solo dopo l'accesso al cantiere disposto dalle forze dell'ordine, la stipula da parte di una delle società costituenti l'ATI di contratti di nolo a freddo, di lavoro a cottimo, di prestazione di mano d'opera o anche «scrittura privata di collaborazione» mai comunicati alla stazione appaltante, come invece richiesto dalla normativa di riferimento, attestano inequivocabilmente come l'amministrazione sia venuta meno ai propri doveri di vigilanza e controllo in particolare nella delicata fase di esecuzione delle opere.

Concorre a delineare il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari e comunque incapace di assicurare il rispetto dei principi di legalità e buon andamento l'analisi di un appalto, relativo alla ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, finanziato con fondi PON - sicurezza e amministrato dal comune attraverso il responsabile unico del procedimento.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno posto in rilievo come, anche per tale procedura, siano state evidenziate quelle sintomatiche forme di ingerenza e condizionamento poste in essere dalla locale organizzazione criminale in tutto simili a quelle dalla stessa già attuate per altri appalti di opere svolti sul territorio.

Nel mese di gennaio del corrente anno infatti, all'esito di indagini giudiziarie, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in quanto con le loro condotte, come emerge dalla lettura del provvedimento restrittivo, hanno assicurato alla società riconducibile alla cosca locale il controllo mafioso del territorio comunale nonché quello sull'appalto in argomento.

Significativa in tal senso è la circostanza che la società aggiudicataria ha comunicato, contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, il conferimento di parte dei lavori alla suddetta società solo dopo che l'affidamento era già stato disposto e comunque solamente dopo che le forze dell'ordine avevano effettuato l'accesso al cantiere; il relativo contratto non è comunque stato reperito nel corso dell'accesso ispettivo.

La relazione predisposta dalla commissione d'indagine ha messo in evidenza come l'amministrazione comunale e in particolare il responsabile unico del procedimento siano venuti meno agli specifici adempimenti di vigilanza e controllo ad essi spettanti, in particolare nella fase di esecuzione dei lavori, così come anche previsto dalla convenzione per la gestione associata della stazione unica appaltante stipulata tra la provincia dì Reggio Calabria ed i comuni della provincia tra i quali quello di San Luca.

L'evidenziato contesto ambientale, notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, avrebbe richiesto proprio per tale tipologia di interventi, i cui fondi sono disposti con il fine primario di migliorare le condizioni di sicurezza lo sviluppo e legalità, la predisposizione di una più idonea e concreta vigilanza sul territorio che l'amministrazione non ha saputo o voluto porre in essere.

Aspetti emblematici di uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di legalità hanno caratterizzato anche le procedure concernenti i lavori disposti con ordinanze di somma urgenza.

Sono infatti state poste in rilievo una serie di ripetute anomalie e irregolarità quali la mancata accettazione dei prezzi concordati da parte delle singole società incaricate di eseguire le opere, l'assenza di un atto di affidamento dei lavori nonché la mancanza della certificazione di regolare esecuzione degli stessi; in diversi casi inoltre il verbale d'urgenza risulta approvato con molto ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'esame delle diverse procedure e in particolare delle motivazioni addotte nei relativi verbali hanno inoltre evidenziato come l'amministrazione comunale abbia fatto ricorso, in diversi casi, allo strumento della somma urgenza pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Elementi concreti che denotano il condizionamento della criminalità organizzata sull'attività dell'ente locale sono altresì attestati dalla circostanza che circa il 60% dei lavori sono stati affidati dall'amministrazione a soggetti o società contigue alla criminalità organizzata.

Diffuse e sistematiche irregolarità hanno caratterizzato anche l'esame delle determine concernenti gli affidamenti di lavori disposti facendo ricorso all'affidamento diretto.

L'amministrazione comunale ha emanato un regolamento con il quale sono stabilite le categorie di lavori e servizi per le quali è possibile fare ricorso alla procedura in economia. L'analisi dello stesso, effettuata dalla commissione d'indagine, ha tuttavia evidenziato che nel citato documento sono richiamate tutte le fattispecie riconducibili all'ordinaria gestione dell'ente, previsione che di fatto ha comportato una sostanziale elusione del codice degli appalti.

Gli accertamenti disposti hanno inoltre posto in rilievo ripetute violazioni di disposizioni normative, in particolare per quanto attiene la verifica sui requisiti di idoneità morale atteso che negli atti d'impegno e in quelli di liquidazione non viene fatto riferimento alla regolarità contributiva dell'azienda; non risulta inoltre siano state acquisite le attestazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari come espressamente richiesto dalla normativa di settore.

Ulteriori criticità sono state accertate per quanto attiene le spese impegnate su diversi capitoli di bilancio, indipendentemente dalla loro specificità, con una conseguente alterazione e attendibilità del do-

cumento contabile; è stata inoltre disposta una liquidazione anticipata delle stesse facendo coincidere nel medesimo atto la fase di impegno di spesa e quella di liquidazione, quest'ultima disposta in anticipo rispetto alla data in cui il fornitore ha emesso la fattura.

Lo sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento viene posto in rilievo dalla riscontrata prassi dell'ente di fare ricorso al frazionamento di alcuni appalti di lavori o servizi in palese violazione di quanto previsto dal codice degli appalti.

L'insieme delle procedure analizzate ha posto in evidenza come l'amministrazione non si sia dotata di dovuti e trasparenti criteri per l'individuazione e l'affidamento dei lavori; tale circostanza ha permesso, come rivelato nella relazione del prefetto che soggetti e società contigui alla criminalità organizzata, alcuni dei quali oggetto di informativa diramata da parte delle forze dell'ordine, abbiano ottenuto l'affidamento di lavori e servizi pubblici.

Elementi univoci, che attestano un insieme di cointeressenze tra i vertici dell'amministrazione comunale e la criminalità organizzata, hanno contraddistinto le modalità di gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani caratterizzata da incertezze, irregolarità e difformità dai principi di buon andamento.

Particolarmente emblematica per la sua farraginosità e mancanza di trasparenza si è rivelata l'analisi della procedura per l'acquisto di un autocompattatore da destinare all'espletamento del suddetto servizio.

L'amministrazione ha infatti dapprima richiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti il cui importo è stato successivamente distratto per altra finalità, poi recuperato per l'impegno originario, quindi gestito tramite l'indizione di una gara pubblica, il cui bando è stato successivamente revocato dall'amministrazione perchè connotato da irregolarità.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in aperta violazione del codice sugli appalti, è stato reiteratamente prorogato in favore della società affidataria ed è inoltre stato assegnato, attraverso la procedura di affidamento diretto, ad altra società.

La commissione d'indagine ha verificato che per quest'ultimo affidamento sono state impegnate somme per un importo ben superiore al limite massimo previsto dal regolamento comunale per i servizi e le forniture in economia.

Sono inoltre state poste in rilievo una serie di ripetute illegittimità concernenti gli impegni di spesa assunti in modo del tutto vago e generico, nonché il mancato invio alla Corte dei Conti, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 289/2002, delle delibere con le quali sono stati riconosciuti, in favore di detta società, somme dovute per debiti fuori bilancio: elementi che, nel loro insieme, costituiscono sintomatiche forme di condizionamento dell'attività amministrativa.

Ulteriore aspetto che delinea il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari e comunque incapace di assicurare il rispetto dei principi di legalità e buon andamento è rivelato dalla circostanza che la società, che ha ripetutamente ottenuto nel 2009, 2010 e 2011 l'affidamento diretto del servizio, è stata destinataria, sin dall'anno 2007, di interdittiva antimafia e i vertici della società stessa, a seguito di recenti indagini giudiziarie, sono stati destinatari di misure di custodia cautelari.

Violazioni ed illegittimità in parte analoghe hanno caratterizzato anche la procedura avviata per la bonifica di una discarica abusiva, affidata nel 2011 ad una società destinataria, dal 2009, di certificazione interdittiva antimafia confermata in sede di ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato.

Una generale condizione di disordine amministrativo è emersa a seguito delle verifiche concernenti le procedure volte al rilascio delle licenze per l'utilizzazione dei box nell'area mercatale, collocati in una zona particolarmente esposta in quanto si connota per essere l'epicentro della 'ndrangheta a livello provinciale.

I controlli esperiti sulle concessioni in argomento hanno accertato la sussistenza di ripetute irregolarità concernenti in particolare la mancata iscrizione al registro delle imprese delle ditte beneficiarie, la mancanza in alcuni casi della partita IVA, il mancato pagamento dei canoni concessori, l'esercizio dell'attività da parte di persone diverse dai titolari, nonché la permanenza delle concessioni in capo a soggetti destinatari di misure di prevenzione.

Le indagini esperite dagli organi di polizia giudiziaria hanno attestato che uno dei locali dell'area mercatale viene spesso utilizzato per i rituali incontri di vertice tra esponenti delle diverse famiglie criminali della provincia.

Analoghe situazioni interessano anche altri locali, in particolare per uno di questi è stato accertato che la titolare della concessione, fortemente contigua ad ambienti criminali, non è mai stata presente all'interno del locale gestito invece da altri soggetti, anche questi, contigui ad ambienti criminali.

Le verifiche disposte presso il competente ufficio hanno posto in rilievo, unitamente ad un diffuso mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente, come l'amministrazione non abbia effettuato le dovute ed opportune verifiche in ordine ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l'esercizio delle attività svolte nell'area mercatale: inadempimenti e negligenze che, si sono rivelati condizioni adeguate a favorire gli illeciti interessi della criminalità organizzata.

Nell'area in questione sono inoltre state riscontrate ripetute violazioni in materia edilizia tali da configurare in alcuni casi la sussistenza di reati.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la situazione di precarietà e di diffusa illegalità dell'ente locale hanno interessato il settore finanziario contabile.

Per quanto attiene in particolare gli aspetti tributari è stato posto in rilievo che l'attività relativa all'emissione dei ruoli per i tributi relativi al periodo 2008 - 2011 è stata assolutamente insufficiente e comunque tardiva; l'approvazione dei ruoli ordinari per la TARSU è avvenuta solamente con determinazioni approvate per l'esercizio 2011 con conseguente invio dei relativi avvisi di pagamento solo nel corso del 2011, mentre per il servizio idrico integrato non è stato addirittura emesso alcun ruolo.

Significativa, ai fini della complessiva valutazione dell'agire dell'amministrazione, è la circostanza che siano state iscritte, come residui attivi, delle somme relative alla TARSU ed al servizio idrico integrato con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 senza che, come evidenziato, si sia proceduto al relativo accertamento in quanto l'approvazione dei ruoli, per la sola TARSU, è avvenuta nel corso dell'esercizio 2011.

Le accertate anomalie in materia di imposizione e riscossione tributaria sono un segnale evidente dell'incapacità o della mancanza di volontà dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale.

Tali irregolarità oltre a rappresentare una violazione delle vigenti disposizioni normative contribuiscono a produrre una situazione di grave criticità finanziaria precludendo un recupero delle entrate tributarie da utilizzarsi per iniziative e servizi in favore della collettività.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Luca, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo
– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 812/2013/Segr.Sic. 20 Marzo 2013
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di SAN LUCA – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267**

Con lettera di questa Prefettura prot. nr. 2428/2012/Segr.Sic. datata 3.8. 2012, è stata trasmessa la richiesta di delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di SAN LUCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 – comma 2 quater – del D.L. 29.10.1991 n. 435, conv. nella legge 30.12.1991 n. 410.

La richiesta, motivata sulla stretta ed intrecciata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni degli amministratori e dei dipendenti comunali con soggetti organicamente inseriti nelle locali famiglie di 'ndrangheta, nonché sugli esiti dell'attività d'indagine esperita in ordine all'aggiudicazione dell'appalto pubblico assegnato alla ...OMISSIS..., è stata accolta con decreto n. 17102/128/69(5) datato 9.8.2012.

Sulla base della concessa autorizzazione, con decreto prefettizio n. 2563/ 2012/Segr.Sic. del 10 settembre 2012, è stata nominata la Commissione d'accesso ...OMISSIS..., con l'assegnazione di un termine di tre mesi per l'esecuzione dello accesso, successivamente prorogato per un analogo periodo di tre mesi con decreto n. 3831/2012/Segr.Sic. del 4.12.2012.

La Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questa Prefettura in data 12 marzo 2013.

Il comune di SAN LUCA ricade nell'area della "locride", attualmente oggetto, in un rilevante numero di comuni ricadenti lungo la dorsale jonica reggina, di gestioni commissariali e/o accertamenti antimafia ex art. 143 T.U.E.L., stante la radicata ed invasiva presenza della organizzazione criminale denominata "'*ndrangheta*".

SAN LUCA, storicamente, è fulcro del complesso sistema di alleanze e collegamenti tra le varie famiglie che formano le dinamiche evolutive delle matrici mafiose dell'intera area: di particolare rilievo sociologico-delinquenziale è il centro religioso del Santuario della Madonna di Polsi, che costituisce da molti anni un luogo "sacro" di riferimento per l'intera 'ndrangheta.

Su una popolazione residente di circa di 3.400 abitanti, è stata rilevata la

presenza di:

- ✓ oltre 100 detenuti per reati per lo più riconducibili al crimine organizzato. A contrario, i reati comuni sono rari (pochi danneggiamenti, pressoché nulli i furti), anche se le Forze dell'Ordine ritengono che numerosi soggetti del posto siano responsabili di reati, in particolare predatori (rapine, furti), consumati in zone limitrofe;
- ✓ 31 soggetti sottoposti a misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza ed alternative alla detenzione;
- ✓ 29 soggetti sottoposti all'avviso orale di P. S.;
- ✓ 9 latitanti per fatti di criminalità organizzata ed altri gravi delitti, di cui uno (...OMISSIS...), alias "...OMISSIS...", inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità.

L'economia locale è basata essenzialmente sull'agricoltura e la pastorizia, essendo di fatto inesistenti sia l'industria che le attività commerciali, limitate alla offerta di beni di prima necessità. Parte della popolazione è occupata alle dipendenze dell'A.Fo.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), con modalità di organizzazione del lavoro che denotano la configurazione di un vero e proprio sistema assistenzialistico.

Il territorio di SAN LUCA è stato oggetto di numerosi interventi giudiziari a carattere repressivo anche se, negli ultimi tempi (fatto abbastanza anomalo), non si sono registrati sul territorio episodi di natura omicidiaria derivanti dai contrasti esistenti tra i gruppi di cosche locali "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...". Ciò sembrerebbe far pensare ad una politica minimalista perseguita dalle cosche, finalizzata a distogliere l'attenzione dell'apparato statuale e, più in generale, dell'opinione pubblica[1].

Come sopra accennato, il Santuario di Polsi (noto anche come Santuario della Madonna della Montagna, situato a circa 10 chilometri dal centro abitato e ad 820 mt. s.l.m., meta di pellegrinaggio da primavera ad ottobre per migliaia di fedeli), ha un'importanza assoluta per la 'ndrangheta. La magistratura ha più volte sottolineato il ruolo centrale di tale località: "*Ogni anno, a settembre, i capi mafia si riuniscono a Polsi per discutere delle strategie criminali. Si fanno le investiture, i processi, si decide se aprire o chiudere un locale di 'ndrangheta ... Si riuniscono a Polsi perché è il luogo sacro, il luogo della custodia delle 12 tavole della 'ndrangheta ... perché la forza della santa, rispetto alle altre organizzazioni criminali è che fa osservare in modo ortodosso le regole*" (giudice Nicola GRATTERI – Procuratore Aggiunto Direzione Distrettuale Antimafia Reggio Calabria).

L'indagine di polizia giudiziaria denominata "...OMISSIS...", a seguito della quale è stata emessa l'OCC ...OMISSIS..., ha consentito di accertare l'esistenza di una organizzazione - la 'ndrina ...OMISSIS... – che assume un ruolo di rilevanza

[1] Si rammenta che nel mese di luglio 2011, la Corte d'Assise di Locri ha condannato all'ergastolo mandanti ed esecutori del gravissimo fatto di sangue conosciuto come la "strage di Duisburg" che nell'agosto del 2007 vide cadere sotto i colpi della 'ndrangheta sei giovani calabresi, ritenuti vicini alla cosca dei ...OMISSIS....

primaria nell'intero contesto calabrese.

Nell'area considerata gravitano le seguenti organizzazioni malavitose: le 'ndrine delle famiglie ...OMISSIS..., con ramificazioni sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'aspetto che emerge con forza dall'analisi effettuata, è l'intervento della quasi totalità delle organizzazioni 'ndranghetistiche in tutte le opere pubbliche gestite dal Comune, tanto nella fase del movimento terra, del trasporto e fornitura di inerti, che della fornitura di mezzi e manodopera.

Di particolare importanza ai fini del controllo eseguito, si è rivelato il provvedimento di Fermo di Indiziato di Delitto n. ...OMISSIS... a conclusione dell'indagine "...OMISSIS...", a cui hanno fatto seguito l'ordinanza ...OMISSIS... del Tribunale di Locri e successivamente l'O.C.C. ...OMISSIS... del Tribunale di RC Ufficio del G.I.P. Un paragrafo della cennata ordinanza è stato intitolato "Le opere di metanizzazione dell'abitato nel comune di San Luca", di cui si riporta un breve stralcio: "*L'operatività della 'ndrina* ...OMISSIS... *' e l'accaparramento di una larga fetta degli appalti relativi ad opere pubbliche in corso di realizzazione nell'abitato di San Luca è comprovato dagli indizi raccolti nel corso del presente procedimento, che trae le mosse dalle indagini effettuate, dai Carabinieri della Compagnia di Bianco, sull'esecuzione delle opere di costruzione della rete di distribuzione gas nel territorio del Comune di San Luca (RC), assegnata alla* ...OMISSIS...".

La singolare concatenazione degli eventi verificatasi in sede di esecuzione dell'appalto, ovvero: incendio del furgone della ...OMISSIS...; sospensione dei lavori a breve per non meglio specificati "motivi tecnici"; assunzione, all'atto della ripresa dei lavori, di soggetti tutti provenienti da San Luca ed in gran parte contigui alla 'ndrina ...OMISSIS..., ha comportato la cessione in subappalto dell'esecuzione di larga parte delle opere di metanizzazione, con ciò realizzando un subappalto di opere, vietato dall'art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646.

Dai correlati controlli sul cantiere effettuati dai Carabinieri, è altresì risultato che, in aggiunta a quelli formalmente assunti all'atto della ripresa del cantiere, vi erano altri soggetti che prestavano la propria attività lavorativa, talvolta in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale. I Carabinieri, pertanto, sulla base delle verifiche effettuate, documentali e non, accertavano la presenza nelle aree cantieristiche di numerosi uomini e mezzi collegati alla criminalità organizzata, evidenziando l'uso distorto della forma contrattuale del "nolo a freddo", finalizzato a celare comportamenti riconducibili alla forma contrattuale del "nolo a caldo" (sovente utilizzata per porre in essere subappalti non autorizzati) e, nello specifico, realizzata con l'utilizzo di mezzi vetusti ed in pessimo stato d'uso.

Tra gli ultimi mesi del 2010 ed i primi mesi del 2011 la società appaltatrice ha, quindi, dismesso l'esecuzione della maggior parte delle opere di metanizzazione e la gestione dei cantieri presenti nell'abitato di San Luca a favore dei soggetti

successivamente indagati, di cui alla stessa informativa di P.G., di seguito riportata in stralcio: "*Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l'opera in argomento ha un valore di € 1.150.000,00 e che l'importo dei soli contratti di nolo a freddo (al quale andrebbe aggiunto quello relativo alle forniture di inerti e di altri materiali) ammonta ad € 259.200,00, si può dedurre che oltre il 23 % del valore dell'appalto è gestito dalle imprese che hanno stipulato i contratti di cui sopra, tra le quali figurano l'impresa individuale di* ...OMISSIS..., *l'impresa* ...OMISSIS... *e le imprese facenti capo ai fratelli* ...OMISSIS..., *rispettivamente ritenute riconducibili alle 'ndrine dei* ...OMISSIS... (dette ultime imprese difficilmente avrebbero potuto ottenere il rilascio di una informativa antimafia liberatoria).

La 'ndrina dei ...OMISSIS..., dunque, forte del suo potere intimidatorio, della sua capacità di infiltrazione nel tessuto economico, degli appoggi in seno alle amministrazioni pubbliche, è in grado di assicurarsi il controllo assoluto del settore dei pubblici appalti, garantendo alle ditte direttamente o indirettamente collegate al sodalizio l'esecuzione, in condizioni non concorrenziali e di tranquillità, sotto il profilo del condizionamento mafioso nonché di favore, in relazione ai rapporti con l'ente appaltante, dei principali lavori nel settore dell'edilizia pubblica posti in essere sul territorio comunale.

È stato infatti accertato che le ditte individuate nell'operazione "Metano a San Luca" hanno svolto, su incarico dell'Amministrazione Comunale, altri lavori affidati con procedure d'urgenza o a seguito di affidamenti diretti.

La composizione degli organi politici e i collegamenti con la malavita organizzata

A seguito delle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 è risultato eletto Sindaco ...OMISSIS... (nato a San Luca il ...OMISSIS...) con 1211 voti di preferenza (58,615 % dei voti espressi), esponente della lista civica n. 1 denominata "UNITI PER SAN LUCA" (con orientamento politico ...OMISSIS...), prevalsa sulla lista n. 2 denominata "PARTITO DEMOCRATICO" (di uguale orientamento politico – 855 voti di preferenza pari al 41,384%), capeggiata da ...OMISSIS..., attuale consigliere di minoranza.

In data ...OMISSIS..., il consigliere ...OMISSIS... ha rassegnato le dimissioni da consigliere ed è stato surrogato dal sig. ...OMISSIS..., primo dei non eletti. Il ...OMISSIS... si era già autosospeso da assessore a seguito di un suo coinvolgimento nell'inchiesta denominata "LEONE" riguardante l'immigrazione clandestina ed era stato revocato dal suo incarico di assessore dal Sindaco in data ...OMISSIS... (provvedimento sindacale n. ...OMISSIS...) e sostituito con provvedimento sindacale di delega n. ...OMISSIS... con il consigliere ...OMISSIS....

Successivamente, in data ...OMISSIS..., il consigliere ...OMISSIS... rassegna le dimissioni, motivando con "l'impossibilità di portare a compimento il programma politico preventivato con codesta amministrazione" ed il Consiglio Comunale (delibera n. ...OMISSIS...) provvede a surrogarlo con ...OMISSIS....

Dalla delibera si rileva che il dimissionario ...OMISSIS... avrebbe dovuto essere sostituito con il primo dei non eletti, ovvero con il ...OMISSIS..., tuttavia quest'ultimo rinuncia (per motivi di famiglia) alla carica, con nota assunta al protocollo n. ...OMISSIS... dell'Ente in data ...OMISSIS...

Analoga rinuncia con analoga motivazione perviene all'Ente da parte del sig. ...OMISSIS... (che seguiva come primo dei non eletti al consigliere dimissionario ...OMISSIS... ed al ...OMISSIS...), fino ad arrivare a ...OMISSIS...[2] che effettivamente subentra al consigliere dimissionario (delibera Consiglio Comunale n. ...OMISSIS...). Per tale procedura è stata evidenziata l'anomalia derivante dall'intervenuta presentazione delle rinunce ancor prima dell'assunzione formale della carica di consigliere.

Collegamenti e frequentazioni tra componenti degli organi politici con personaggi legati alla criminalità organizzata

La maggior parte dei componenti dell'Amministrazione comunale di San Luca, ovvero 15 su 17 consiglieri, annovera parentele e/o frequentazioni con soggetti pregiudicati, tra i quali anche esponenti di spicco delle consorterie criminali locali.

Elementi di continuità e contiguità degli amministratori con l'eventuale Consiglio comunale già sciolto per infiltrazioni mafiose

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 14.09.2000 il Consiglio comunale di SAN LUCA è stato sciolto per infiltrazioni di tipo mafioso.

Degli esponenti di quel civico consesso, si segnala che ...OMISSIS... (attuale assessore ...OMISSIS...), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (questi ultimi attuali consiglieri di opposizione), all'epoca ricoprivano la carica di consigliere comunale.

In merito, il Comando Provinciale dei Carabinieri (nota ...OMISSIS...) così si esprime: <<*La personalità di taluni amministratori e dipendenti comunali il cui "profilo" è connotato da precedenti di polizia e/o da rapporti di parentela/frequentazione con soggetti "controindicati", di "vertice" o "contigui" alle potenti e radicate cosche della 'ndrangheta operanti nel territorio sanluchese, tali da farli ritenere elementi facilmente sensibili all'influenza criminale esercitata dagli stessi accoliti* >>.

La stretta ed intrecciata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che vincola tanto la maggior parte degli amministratori, quanto numerosi dipendenti comunali a soggetti organicamente inseriti nelle locali famiglie di 'ndrangheta, costituisce lo strumento principale attraverso il quale la criminalità organizzata si è inserita nella struttura dell'Ente Comune, condizionando l'attività dell'apparato gestiona-

[2] ...OMISSIS... - tratto in arresto in flagranza di reato dai CC di Bianco siccome ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 – produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

le e compromettendo la libera determinazione degli organi elettivi.

La Commissione d'indagine ha riscontrato, fra le altre cose, che anche la scelta degli scrutatori da impiegare in occasione delle consultazioni elettorali, è ricaduta sovente su soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale.

Analogo riscontro è stato effettuato anche per quanto riguarda i soggetti sottoscrittori della lista nella quale era candidato il Sindaco ...OMISSIS....

Da ciò, può facilmente desumersi la circostanza che l'ingerenza/influenza nell'andamento dell'amministrazione locale, sin dal momento dell'orientamento del corpo elettorale chiamato ad eleggerla, è una delle modalità privilegiate del controllo della 'ndrangheta di SAN LUCA, rivolta all'affermazione/imposizione di una pervasiva ingerenza "socio – politica – economica" del territorio.

A conforto, si richiama l'attività di p.g. svolta nell'ambito dell'operazione denominata "Reale 3", dove l'esponente della famiglia mafiosa ...OMISSIS... di San Luca (...OMISSIS...) si esprime chiaramente in ordine alla strategia da mettere in atto nel corso della campagna elettorale, individuando un numero limitato di candidati verso i quali far convogliare le preferenze per affermare gli interessi della 'ndrina[3].

Il ...OMISSIS..., già dimissionario ...OMISSIS... dalla carica di consigliere di maggioranza del Comune di ...OMISSIS... (elezioni del ...OMISSIS...), in quanto candidato ...OMISSIS... del Comune in San Luca, vanta alcuni pregiudizi penali e numerose frequentazioni controindicate. Lo stesso è ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà nell'anno ...OMISSIS...per favoreggiamento aggravato nei confronti di ...OMISSIS..., tratto in arresto per omicidio aggravato in pregiudizio di ...OMISSIS...; il ...OMISSIS..., inoltre, è legato da vincoli di parentela alle famiglie:

- ...OMISSIS..., poiché ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., in atto latitante siccome ritenuto responsabile di associazione di tipo

[3] Si legge in proposito a pag. 18 della OCCC Reale 3: "... La conversazione registrata verteva sulle prossime consultazioni elettorali amministrative ed i presenti, preliminarmente, si lamentavano dell'eccessivo numero di liste elettorali e di candidati, il che comportava una dispersione di voti (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3525). Era proprio ...OMISSIS... ad individuare le ragioni della dispersione di voti nel fatto che in ogni paese vi erano troppe liste. ...OMISSIS... proseguiva evidenziando mancanza di collaborazione; quindi ancora ...OMISSIS..., in uno scambio di battute con ...OMISSIS..., chiariva ulteriormente il suo pensiero in merito alla assoluta necessità di individuare un limitato numero di persone da far candidare e sulle quali poi concentrare i voti, affermando che con questa strategia si dovranno affrontare le future elezioni (...): "*"tutti là si portano, per dire ogni paese chi ne ha due, chi ne ha tre, chi ne ha quattro... per me è una cosa che non la condivido, sapete perché? Perché poi ognuno ha le sue, voi avete le vostre, quello ha le sue, l'altro ha le sue e questi voti compare si disperdono tutti... Perché se voi portate, voi dovete stabilire, che portiamo due, tre persone l'anno prossimo nella Provincia, che si può ...incompr... due, tre e c'è la possibilità, c'è una possibilità che si va"*. Quindi ...OMISSIS... proseguiva, considerando che il bacino di voti era troppo piccolo per un così elevato numero di candidati e liste - *"e questi voti dove sono?-* e ...OMISSIS...concordava, fornendo dati relativi al numero di liste presentate in piccoli comuni: *"Ad Ardore due, tre o quattro sono, a Natile e Platì ... incompr ..."*. Interveniva allora ...OMISSIS... rilevando che il problema era dovuto al fatto che i partiti *"sono sempre di più"* ed evidenziando che era inaccettabile il fatto che all'interno del loro "locale" i candidati fossero scelti dai partiti: *-Però è una cosa che dobbiamo gestire noi in tutto il nostro Locale, nel paese nostro dobbiamo gestircela noi, no che la gestiscono loro- ...*"

mafioso ed altro;

- ...OMISSIS..., poiché ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., già latitante e in atto detenuto per associazione di tipo mafioso e altro, collocato al vertice dell'omonima cosca mafiosa.

Per la disamina ed i riferimenti di tutti gli altri Amministratori si rinvia al contenuto della relazione.

Mentre, per quanto riguarda i soggetti che prestano attività lavorativa al Comune, si segnalano:

1) ...OMISSIS..., responsabile dell'area demografica, destinatario di decreto di sequestro dei beni e successiva confisca. ...OMISSIS... del defunto ...OMISSIS...[4], capo dell'omonima cosca alias "...OMISSIS...".
2) ...OMISSIS..., responsabile ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[5], già consigliere del civico consesso sciolto con D.P.R. del 14.09.2000 per infiltrazioni di tipo mafioso.
3) ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., gravato da un pregiudizio di polizia per associazione per delinquere.
4) ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi di polizia per turbata libertà degli incanti, omessa custodia di armi, associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omissione di atti d'ufficio, favoreggiamento reale, falsità materiale commessa dal P.U. il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS... rimane vittima di intimidazione mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco, da parte di ignoti, all'indirizzo ...OMISSIS....
5) ...OMISSIS..., L.S.U., la quale è ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., gravato da un pregiudizio di polizia per estorsione.
6) ...OMISSIS..., L.P.U. Per le sue frequentazioni è ritenuto elemento sensibile all'influenza criminale esercitata da esponenti delle cosche sanluchesi;
7) ...OMISSIS..., L.S.U., con pregiudizi penali e di polizia tentato furto, in concorso, truffa, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, introduzione di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo. Lo stesso è ...OMISSIS... con ...OMISSIS...[6], considerata vicina alla 'ndrina "...OMISSIS...".
8) ...OMISSIS..., **L.S.U., con pregiudizi penali e di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, interruzione di pubblico servizio. Lo stesso è** ...OMISSIS... **di** ...OMISSIS...[7], **capo dell'omonima 'ndrina, alias "**...OMISSIS...**", gravato da pregiudizi pe-**

[4] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[5] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[6] Nata a San Luca il ...OMISSIS...
[7] Nato a San Luca il ...OMISSIS...

nali e di polizia per associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione omicidi ed altro, nell'ambito della famigerata faida posta in essere tra San Luca (RC) e Duisburg (D).

9) ...OMISSIS..., (L.P.U.), con pregiudizi penali e di polizia per rapina a mano armata, in concorso. Il medesimo è ...OMISSIS... di:
   - ...OMISSIS...[8], con pregiudizi penali e di polizia per ricettazione. È ritenuto vicino alla 'ndrina "...OMISSIS...", alias "...OMISSIS...";
   - ...OMISSIS...[9], ...OMISSIS... con ...OMISSIS...[10], già avvisato orale, gravato da pregiudizi penali e di polizia per truffa, ricettazione, falsi in genere, traffico illecito di sostanze stupefacenti, pascolo abusivo, ...OMISSIS... del ...OMISSIS...[11], elemento affiliato alla 'ndrina "...OMISSIS...", alias "...OMISSIS...".

10) ...OMISSIS..., L.S.U. La medesima è:
   - ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi penali e di polizia per associazione per delinquere, rapina a mano armata ed altro.

11) ...OMISSIS..., L.P.U. La medesima è:
   - ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[12], già sorvegliato speciale di P.S. gravato da pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, ricettazione, rapina a mano armata, violazioni in materia di armi;
   - ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[13], gravato da un pregiudizio di polizia per peculato, in concorso, allorquando nell'anno ...OMISSIS... ricopriva la carica politica di assessore dell'Ente in trattazione.

12) ...OMISSIS..., L.S.U., gravato da pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, interruzione di pubblico servizio. Il medesimo è ...OMISSIS... del defunto ...OMISSIS...[14], già capo dell'omonima 'ndrina alias "...OMISSIS...".

13) ...OMISSIS..., L.S.U. La medesima è ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[15] (...OMISSIS... del citato defunto capo cosca ...OMISSIS...), deceduto ...OMISSIS... il ...OMISSIS... durante un conflitto a fuoco con militari dell'Arma dei CC nel corso di un tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione.

---

[8] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[9] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[10] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[11] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[12] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[13] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[14] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[15] Nato a San Luca il ...OMISSIS...

14) ...OMISSIS..., nato a San Luca il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS...in via ...OMISSIS.... L'interessato è:

- ...OMISSIS... del defunto ...OMISSIS...[16], ucciso in data ...OMISSIS... nella c.d. *"STRAGE DI DUISBURG"*;
- ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[17], in atto detenuto in quanto sottoposto a fermo di indiziato di delitto in data ...OMISSIS... poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso e reati in materia di armi, in relazione alla c.d. *"FAIDA DI SAN LUCA"*;
- ...OMISSIS... del defunto ...OMISSIS...[18], ucciso in data ...OMISSIS... nella c.d. *"STRAGE DI DUISBURG"*;

15) ...OMISSIS..., nato a San Luca...OMISSIS..., geometra, ...OMISSIS... Il predetto era il ...OMISSIS...di ...OMISSIS...[19] la quale, all'epoca della c.d. "faida di San Luca", intratteneva una relazione sentimentale con ...OMISSIS...[20], in atto detenuto poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso. Quest'ultimo è ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[21], in atto detenuto poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso e di ...OMISSIS...[22] , anch'egli ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso, in atto latitante, inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi. Giova rappresentare che:

- ...OMISSIS... è ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del noto pregiudicato ...OMISSIS...[23], alias "...OMISSIS...", deceduto nel ...OMISSIS..., considerato ai vertici della 'ndrangheta a livello nazionale;
- ...OMISSIS... è ...OMISSIS... con ...OMISSIS...[24], ...OMISSIS... del ...OMISSIS...[25].

Dal mese di gennaio 2012 sono state assunte, con la qualifica di L.P.U., le seguenti persone:

1) ...OMISSIS...[26]. Sul suo conto rappresentare che:

- in data ...OMISSIS..., in San Luca, ...OMISSIS...[27], ...OMISSIS... dell'interessato, veniva assassinato a colpi d'arma da fuoco;

[16] ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[17] ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[18] ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[19] ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente in San Luca ...OMISSIS....
[20] ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[21] ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[22] ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[23] ...OMISSIS..., nato a San Luca (RC) in data ...OMISSIS..., deceduto.
[24] ...OMISSIS... nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[25] ...OMISSIS..., nato a San Luca il ...OMISSIS...
[26] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[27] Nato a San Luca il ...OMISSIS...

- ...OMISSIS...[28], ...OMISSIS... dell'interessato, risulta gravato da pregiudizi di polizia per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a un P.U., associazione di tipo mafioso, atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio;
- in data ...OMISSIS..., Commissariato P.S. ...OMISSIS..., con ...OMISSIS..., respingeva l'istanza prodotta dall'interessato tendente ad ottenere il rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi da fuoco;
- in data ...OMISSIS..., il Prefetto di Reggio Calabria, ...OMISSIS..., respingeva l'istanza prodotta dall'interessato tendente ad ottenere il decreto di nomina di guardia particolare giurata;
- nel corso ...OMISSIS... amministrazione (elezioni amministrative del ...OMISSIS...), ricopriva la carica di consigliere di maggioranza;
- nelle ...OMISSIS... elezioni amministrative del ...OMISSIS..., è risultato "candidato non eletto" in seno alla lista n. ...OMISSIS....

2) ...OMISSIS...[29], immune, agli atti d'ufficio, da pregiudizi penali e/o di polizia. Sul suo conto, però, giova rappresentare che è ritenuta contigua, per vincoli di parentela, alla 'ndrina "...OMISSIS...", alias "...OMISSIS...", in quanto:
   - è ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[30], in atto detenuto siccome ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti;
   - è ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[31], la quale è ...OMISSIS...:
     - di ...OMISSIS...[32], che è ...OMISSIS... di:
       - ...OMISSIS...[33], ...OMISSIS... del ...OMISSIS...[34];
       - ...OMISSIS...[35], ...OMISSIS... in quanto destinatario da O.C.C. in carcere siccome ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
     - dei ...OMISSIS..., di seguito elencati, tutti in atto detenuti siccome ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti: ...OMISSIS...[36], ...OMISSIS...[37], ...OMISSIS...[38],

[28] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[29] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[30] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[31] Nata a San Luca il ...OMISSIS...
[32] Nata a San Luca il ...OMISSIS...
[33] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[34] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[35] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[36] Nato a San Luca l'...OMISSIS...
[37] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[38] Nato a San Luca il ...OMISSIS...

...OMISSIS...[39], questi ultimi ...OMISSIS....

Il revisore dei conti

Il Consiglio Comunale di San Luca con delibera n. ...OMISSIS... ha nominato, per il triennio ...OMISSIS... (rettificato con delibera C.C. ...OMISSIS...), Revisore dei conti il dr. ...OMISSIS..., nato il ...OMISSIS... a ...OMISSIS... e residente a San Luca, già ...OMISSIS... del Comune di San Luca dal mese ...OMISSIS... al mese ...OMISSIS.... Il professionista è stato selezionato da un elenco di sei soggetti a seguito di un avviso pubblico. Risulta immune da precedenti penali e/o pendenze penali (fatta salva una ...OMISSIS... avanzata ...OMISSIS... dalla Procura della Repubblica ...OMISSIS... in ordine ai reati di cui ...OMISSIS... c.p. - ...OMISSIS...), tuttavia, le Forze dell'Ordine lo ritengono contiguo alla 'ndrina ...OMISSIS... alias "...OMISSIS..." sia per ...OMISSIS... sia in ordine ...OMISSIS... risultanti a proprio carico.

La delibera di nomina del Consiglio Comunale fa genericamente riferimento all'elenco dei sei candidati formato dal Servizio Economico Finanziario, ma non fornisce alcuna precisazione sui motivi della scelta effettuata, limitandosi alla mera nomina del ...OMISSIS.... Quest'ultimo, peraltro, risulta privo di qualunque esperienza in qualità di revisore e la sua scelta risulta essere, per questo motivo, non motivata, tenuto conto, fra l'altro, delle referenze professionali degli altri soggetti individuati.

I controlli esperiti dalla Commissione nel settore economico-finanziario, d'altro canto, hanno evidenziato palesi irregolarità, non segnalate dallo stesso Revisore in sede di Rendiconto.

Le concessioni nell'area mercatale

Particolare attenzione è stata dedicata al rilascio delle licenze per l'utilizzazione dei box installati nell'area mercatale del Santuario della Madonna di Polsi che, come sopra detto, si connota come punto di riferimento ed epicentro della 'ndrangheta a livello provinciale.

La Commissione d'indagine, nel richiamare il contenuto della "Convenzione per la concessione in uso di struttura mobile per l'esercizio di attività stagionali del commercio su aree pubbliche in località Polsi" ha evidenziato l'esistenza in essa di una serie di obblighi, il cui mancato rispetto comporta, di fatto, la decadenza dalla concessione stessa[40].

[39] Nato a San Luca il ...OMISSIS...

[40] Fra questi: 1- obbligo della conduzione personale dell'attività da parte del concessionario; 2- obbligo del versamento del canone annuo per l'uso della struttura in legno, nonché obbligo di corrispondere le tariffe comunali per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche così come annualmente determinate; 3- divieto di apportare modifiche alla struttura se non preventivamente autorizzate).

I controlli esperiti sulle dette concessioni/licenze, alla data del 19.11. 2012, hanno consentito di accertare una lunga sequela di irregolarità, prive di riscontro di alcun genere da parte del Comune, fra le quali vengono menzionate:

- la mancata iscrizione al registro delle imprese;
- la mancata titolarità di partita Iva (in violazione all'art. 35 del DPR 633/1972);
- la mancanza, in qualche caso assoluta, dei pagamenti del canone concessorio e delle tariffe annuali a titolo di Tosap;
- l'esercizio dell'attività da parte di soggetti diversi dai titolari, in contrasto con la normativa generale che disciplina la materia e, più specificatamente, in violazione all'art. 4 della convenzione per il quale tutti i posteggi come le strutture in legno devono essere condotti dal titolare e non possono essere soggetti a cessioni o sub ingressi senza la prescritta approvazione del Comune;
- la permanenza delle concessioni in capo a soggetti ...OMISSIS... (ipotesi questa riscontrata a carico ...OMISSIS..., nata a Locri ...OMISSIS..., e ...OMISSIS..., nato a Locri ...OMISSIS...) in violazione all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 nonché all'art. 10 della L. 575/1975;
- la partecipazione ai bandi di gara per l'assegnazione dei box da parte di soggetti che si avvicendano ai precedenti e che sono vicini o che gravitano, per parentele o frequentazioni, agli stessi locali di 'ndrangheta;
- violazioni delle norme in materia edilizia, in alcuni casi, di tale gravità da configurarsi come reati e che comunque integrano la violazione degli artt. 5[41], 7[42] e 11[43] della convenzione;
- la realizzazione di alcuni manufatti abusivi addebitabili a ...OMISSIS...[44], ...OMISSIS..., deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Locri dai Carabinieri.

Per la licenza rilasciata in relazione al Box n. ...OMISSIS... (struttura tipo "...OMISSIS...") adibito a ...OMISSIS..., assegnato a ...OMISSIS..., nata a San Luca il ...OMISSIS... (autorizzazione ...OMISSIS...), il Comando Prov. dei Carabinieri ha riferito quanto segue: "Si può dedurre che i ...OMISSIS... su citati utilizzino

[41] art. 5: "(...) Nessuna modifica potrà essere apportata dal concessionario al posteggio ed alla struttura mobile in legno. Ogni eventuale intervento su posteggio e sulla struttura mobile dovrà essere preventivamente autorizzata con atto formale."

[42] art. 7: "Il concessionario non potrà occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. È proibito in modo assoluto di invadere, anche con superficie sporgente, lo spazio riservato ad altri, al transito o al passaggio o ad altro uso comunque destinato. È altresì vietato apportare modifiche alle strutture senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale."

[43] art. 11: "Il concessionario si obbliga di condurre l'esercizio di commercio in modo corrispondente alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale ed in conformità alle leggi vigenti in materia di commercio. Non potrà quindi cederlo subaffittarlo senza preventiva autorizzazione del Comune, come pure non potrà servirsi dei locali per uso diverso da quello stabilito nel contratto e dalla concessione commerciale rilasciata dal Comune."

[44] Nata a San Luca il ...OMISSIS...

annualmente, di fatto, il box in questione al fine di far passare inosservati gli incontri che usualmente effettuano, in quel periodo, con esponenti delle 'ndrine di altri "locali di 'ndrangheta". Tanto più, che nell'indagine denominata "Il Crimine", nella parte inerente il "summit di 'ndrangheta" avvenuto nella località Polsi nel mese di Settembre 2009 - di cui si riporta uno stralcio-, viene evidenziato che proprio ...OMISSIS... oggetto di esame era luogo di incontro degli esponenti della 'ndrangheta tra cui tra l'altro ...OMISSIS...[45], che in quell'occasione venne investito della "...OMISSIS..." di "...OMISSIS...", mentre ...OMISSIS... viene nominato "...OMISSIS...".

La concessione a ...OMISSIS... è tutt'ora attiva e, anzi, considerate le frequentazioni registrate dai Carabinieri, può dirsi che i diversi personaggi appartenenti alle varie cosche che gravitano attorno al Santuario di Polsi trovano proprio il loro punto d'incontro nel box ...OMISSIS....

Per quanto invece riguarda il Box ...OMISSIS... (struttura tipo "...OMISSIS...") vendita di articoli religiosi, assegnato a ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... (autorizzazione ...OMISSIS..., nella citata relazione del Comando CC si legge:

"...La titolare della licenza del box ...OMISSIS..., identificata in ...OMISSIS...[46], ...OMISSIS..., (...) risulta:

.. contigua alla 'ndrina "...OMISSIS...", alias "...OMISSIS...";

.. ...OMISSIS... con ...OMISSIS...[47], contiguo alla 'ndrina "...OMISSIS...", alias "...OMISSIS...", gravato da pregiudizi penali e/o di polizia per sequestro di persona a scopo di estorsione, in concorso, associazione per delinquere, truffa, violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Il medesimo, inoltre, è ...OMISSIS... dell'attuale ...OMISSIS...;

.. ...OMISSIS..., assassinata ...OMISSIS... 2006, nonché dell'attuale ...OMISSIS...;

.. destinataria, ...OMISSIS..., di decreto di sequestro dei beni intestati formalmente alla medesima ma connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, alla quale è stato sottoposto ...OMISSIS...".

Dai controlli esperiti risulta che la titolare della licenza/concessione non è praticamente mai stata vista all'interno del box e, di conseguenza, lo stesso viene gestito da altre persone, molte delle quali collegate alla criminalità organizzata.

L'Amministrazione comunale, pertanto, non ha eseguito alcun tipo di verifica nel corso degli anni 2008/2012 in ordine ai requisiti soggettivi prescritti dalla normativa per l'esercizio delle attività svolte nell'area mercatale, così come sulle modalità di esercizio delle concessioni rilasciate.

---

[45] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi domiciliato, via ...OMISSIS...
[46] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS...
[47] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

...OMISSIS..., in una nota inoltrata al Comando Stazione dei Carabinieri di San Luca (...OMISSIS...), avente ad oggetto "Mercato stagionale Polsi" ha segnalato ...OMISSIS... Vigili Urbani e di aver richiesto a tutti i titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio nel mercato stagionale in località Polsi il pagamento di quanto dovuto, interrompendo di fatto anche l'eventuale prescrizione dei termini, ricevendo da alcuni il pagamento del quantum e da altri una istanza di rateizzazione dell'importo totale.

Sembra in ogni caso evidente che, a fronte di una generalizzata e diffusa situazione di illegalità, la mera richiesta di adempimento di una obbligazione tributaria, ancorché eseguita (sia pure – spesso – in misura parziale), appare comunque sinonimo di inefficienza e di immobilismo amministrativo; ove poi si faccia riferimento alla situazione relativa ...OMISSIS..., responsabile della costruzione di strutture mai autorizzate ed alla totale assenza di adozione di provvedimenti decadenziali degli atti emanati, sembra difficile riconoscere correttezza e legalità nell'agire dell'Ente.

Concessioni di fida pascolo

Anche nel settore delle concessioni di fida pascolo la Commissione d'accesso ha riscontrato la sussistenza di evidenti illegittimità: motivando sulla mancata istituzione (prevista dal Regolamento in un primo tempo emanato) della "Commissione Pascoli", il Comune, per l'intero anno 2008, non ha rilasciato alcuna concessione per l'esercizio al pascolo, nonostante fossero pervenute all'Ente 34 istanze.

Nell'anno 2009, a seguito dell'emanazione di un nuovo atto regolamentare e di un richiamo formale inviato dal locale Comando Carabinieri (...OMISSIS...), il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale segnala di aver regolarizzato, fino ad allora, soltanto 51 beneficiari che avevano prodotto regolare richiesta di concessione al pascolo per l'anno 2009.

A tal proposito, nella relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri (cit.) si legge:

"... Nei confronti dei rimanenti soggetti che da anni beneficiano gratuitamente del pascolo di ovi-caprini e bovini su terreni demaniali, però, non è stato adottato alcun provvedimento oblatorio, né, tantomeno, si è proceduto nei loro confronti con denunce per pascolo abusivo, deturpamento di bellezze naturali (trattandosi di terreni demaniali ubicati nel Parco Nazionale dell'Aspromonte) e/o altro. Pertanto, allo stato attuale, nei confronti dei suddetti, (...), la maggior parte dei quali affiliati e/o vicini alle pericolose famiglie ...OMISSIS..., non si procede alla riscossione dei relativi canoni, cagionando, in tal modo, danni all'Erario".

La relazione d'accesso riporta quindi l'elenco dei soggetti titolari della concessione di pascolo e dei pregiudizi penali esistenti per ciascuno (alcuni di questi

...OMISSIS...[48]) e fa riferimento alla regolamentazione normativa vigente per la tematica considerata, con particolare riguardo ai vincoli di natura idrogeologica esistenti sull'intero territorio comunale di San Luca, giusta decreto del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste – Corpo Forestale dello Stato datato 15 aprile 1953. L'esistenza di detto vincolo è da considerare non soltanto in relazione agli atti di concessione di fida pascolo, ma anche per le fattispecie di affitto dei terreni per uso agricolo.

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale emanate dalla Giunta regionale della Calabria sanciscono l'obbligo per i comuni di munirsi di piani di assestamento o di gestione (art. 2) e disciplinano anche il "pascolo nei terreni pascolivi". In particolare, è prescritto (art. 12, 1° comma, punto d): "i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o ad altri Enti pubblici sprovvisti di P.A.F. devono essere utilizzati in conformità di un regolamento d'uso.

Per effetto di tali disposizioni il Comune di San Luca, dotatosi di regolamento d'uso a far data dal 2009, prima del rilascio delle concessioni avrebbe dovuto richiedere il nulla osta al competente ufficio regionale. Al contrario, le concessioni non riportano alcuna traccia di tale nulla-osta, né risultano comunque inoltrate alla Regione per i controlli di legge; l'ufficio tecnico si è limitato a trasmettere la concessione, ad avvenuto rilascio, al Corpo Forestale dello Stato, peraltro non più competente al rilascio del prescritto nulla-osta.

È stato, inoltre, sottolineato dalla Commissione che le domande di rilascio presentate dai richiedenti non riportano i dati necessari al loro esame.

Ulteriori violazioni riscontrate riguardano il rilascio di alcune concessioni su terreni censiti nel catasto incendi (tale atto catastale risulta approvato solo in data 10.1.2011 per i precedenti anni 2009 e 2010, anziché in maniera distinta per anno come previsto dalla legge).

In conclusione: in materia di rilascio delle autorizzazioni di fida pascolo sono state rilevate delle irregolarità che comprovano la mancanza totale di controllo da parte del Comune. In particolare si riassume quanto segue:

- le istanze mancano dei dati essenziali per un'attenta valutazione delle medesime;
- non è stata eseguito l'invio al competente ufficio regionale per i dovuti controlli e per il rilascio del nulla osta preventivo;

[48] Si segnala in particolare il rilascio a:
- ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS..., <u>in atto sottoposto</u> ...OMISSIS... (concessione esaminata al n. ...OMISSIS...);
- ...OMISSIS..., nato a San Luca ...OMISSIS..., sottoposto ...OMISSIS... ed in atto sottoposto ...OMISSIS... sebbene tale misura di prevenzione sia stata applicata successivamente alla concessione rilasciata per ...OMISSIS... (esaminata al n. ...OMISSIS...);
- ...OMISSIS..., nata a San Luca il ...OMISSIS..., destinataria di ...OMISSIS... (concessione esaminata al n. ...OMISSIS...);
- ...OMISSIS..., destinatario di ...OMISSIS... (concessione esaminata al n. ...OMISSIS...);
- ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS..., oggetto di ...OMISSIS...(concessione esaminata al n....OMISSIS...).

- alcuni provvedimenti riguardano aree percorse dal fuoco e quindi non utilizzabili per il pascolo;
- alcune concessioni di fida pascolo sono state attribuite a soggetti vicini ad ambienti malavitosi e/o inseriti a pieno titolo nella 'ndrangheta.

Concessioni affitto terreni

Una situazione simile a quanto riscontrato in materia dei pascoli si è riscontrata anche a proposito dei circa 200 contratti di affitto dei terreni per fini agricoli.

La maggior parte di essi, secondo le informazioni fornite ...OMISSIS..., Responsabile dell'Area ...OMISSIS..., sono stati oggetto di richiesta di legittimazione come usi civici; tuttavia, protraendosi per molto tempo la regolarizzazione delle richieste, l'Ente ha optato per una diversa soluzione.

Dall'esame delle pratiche si è rilevato che gli utenti hanno effettuato il pagamento della prima rata di canone annuo: oltre il 27% tuttavia non ha provveduto a versare le rate degli anni successivi senza che il Comune adottasse alcuna determinazione in merito. Agli atti non sono state rinvenute lettere di diffida (così come prevede l'art. 7 del Regolamento comunale), né tanto meno risulta emesso l'atto di revoca nei confronti degli utenti morosi.

Situazione di particolare gravità è quella riscontrata nei confronti dei sig.ri ...OMISSIS..., evidenziata anche nella relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri (cit.) in cui viene segnalato che nell'ambito di un controllo sul territorio è stata posta sotto sequestro "...un'area demaniale concessa ad uso civico ...OMISSIS...[49] (già sorvegliato speciale di P.S., gravato da pregiudizi di polizia per rapina a mano armata, ricettazione, sequestro di persona a scopo di estorsione, in concorso, reati di falso) e ...OMISSIS...[50] (già avvisato orale, gravato da pregiudizi ...).

Agli atti del fascicolo, così come rilevato per tutti gli altri casi di morosità, non risulta alcun sollecito di pagamento.

Solo nell'anno 2013, a seguito dei controlli eseguiti dalla Commissione d'indagine unitamente ai Carabinieri, ...OMISSIS... ha provveduto a revocare la concessione del contratto a ...OMISSIS... ed a fare una segnalazione alla Regione Calabria in ordine alla richiesta di legittimazione da parte di ...OMISSIS...

La gestione del terreno concesso in affitto a ...OMISSIS... si è svolta in contrasto a quanto previsto dal Regolamento. Infatti, a parte il mancato pagamento, l'affittuario aveva anche provveduto ad adibire a discarica il terreno ricevuto (in violazione al disposto di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale che recita: "non sono ammessi depositi di materiali inerti o altro" e stabilisce che la violazione della norma

[49] Nato a San Luca il ...OMISSIS...
[50] Nato a San Luca il ...OMISSIS...

in parola è causa di decadenza della concessione).

Alle irregolarità amministrative, riscontrate in tutti i casi descritti, nel caso di ...OMISSIS... si aggiunge la mafiosità dell'affittuario, ritenuto affiliato alla 'ndrina ...OMISSIS..., ...OMISSIS... in esecuzione di un'ordinanza di Custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione denominata "Metano a San Luca", poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso (appalto per la metanizzazione del centro abitato di San Luca).

Lavori di urgenza e somma urgenza

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di dicembre 2008 e nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2009, che hanno interessato tutto il versante ionico della Provincia di Reggio Calabria e quindi anche il territorio del Comune di San Luca, sono stati ordinati diversi lavori in urgenza ed in somma urgenza.

Dalla disamina effettuata dalla Commissione sono emerse diverse irregolarità amministrative, pressoché identiche in quasi tutti i lavori, ovvero:

- mancata accettazione dei prezzi da parte della ditta incaricata ad eseguire i lavori;
- assenza di un atto di affidamento dei lavori (sottoscrizione del verbale di consegna, verbale di accollo o foglio d'onere);
- assenza della certificazione di regolare esecuzione o di qualsivoglia attestazione di collaudo a conclusione dei lavori.

In due diversi lavori il verbale d'urgenza risulta approvato con molto ritardo (in un caso dopo sei mesi ed in un altro caso dopo oltre un anno, addirittura in quest'ultimo caso con imputazione della spesa all'esercizio successivo, in elusione della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

In relazione alla documentazione esaminata, appare evidente che il Comune di San Luca ha fatto ricorso, in alcuni casi, alle procedure di urgenza o somma urgenza senza che vi fossero i presupposti di legge, utilizzando le procedure in modo difforme da quanto previsto ed orientando le scelte in favore di ditte mafiose o comunque vicine alla 'ndrangheta.

Dei 31 lavori esaminati, ben 18 sono stati affidati a ditte contigue alla criminalità organizzata (circa il 60%) per un importo totale pari a € 48.060.

Di seguito si riportano i riferimenti di alcune delle Ditte interessate dagli incarichi di lavori in somma urgenza:

Ditta ...OMISSIS..., **Verbale Somma Urgenza prot.** ...OMISSIS..., **(approvato con determina n.** ...OMISSIS...**):**

- sia il verbale di somma urgenza, che la perizia giustificativa, non riportano l'attestazione di accettazione dei prezzi sottoscritta da parte della ditta incarica-

ta ad eseguire i lavori (esponendo l'Ente ad un debito non prevedibile e/o accertabile tramite l'apertura di contenzioso);

- non è stato rinvenuto alcun atto di affidamento dei lavori;
- agli atti non è stata rinvenuta alcuna certificazione di regolare esecuzione o qualsivoglia attestazione di collaudo a conclusione dei lavori;
- la fattura n. 8/08 della ditta ...OMISSIS... non reca alcun timbro di regolare esecuzione.

In relazione alla ditta in parola, si riportano le informative contenute nella citata relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri: "Impresa individuale "...OMISSIS...", con sede in San Luca, ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... in amministrazione giudiziaria poiché posta a sequestro nell'ambito del procedimento penale n. ...OMISSIS... R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione "REALE"). Nella stessa operazione di P.G., il precedente ...OMISSIS... veniva sottoposto a "fermo di indiziato di delitto", emesso dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, successivamente convalidato, per associazione di tipo mafioso, estorsione ed altro, il ...OMISSIS...[51], tuttora detenuto.

Ditta ...OMISSIS... **in San Luca, Verbale Somma Urgenza prot.** ...OMISSIS..., **(approvato con determina n.** ...OMISSIS...**):**

- sia il verbale di somma urgenza, che la perizia giustificativa, non riportano l'attestazione di accettazione dei prezzi sottoscritta da parte della ditta incaricata ad eseguire i lavori;
- non è stato rinvenuto alcun atto di affidamento dei lavori;
- agli atti non è stata rinvenuta alcuna certificazione di regolare esecuzione o qualsivoglia attestazione di collaudo a conclusione dei lavori;
- infine, la fattura n. 1/08 della ditta ...OMISSIS... non reca alcun timbro di regolare esecuzione.

Ditta ...OMISSIS... **con sede in San Luca Verbale Somma Urgenza prot.** ...OMISSIS... **(approvato con determina n.** ...OMISSIS...**):**

- sia il verbale di somma urgenza, che la perizia giustificativa, non riportano l'attestazione di accettazione dei prezzi sottoscritta da parte della ditta incaricata ad eseguire i lavori;
- la perizia giustificativa è priva di data e protocollo;
- non è stato rinvenuto alcun atto di affidamento dei lavori;

[51] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

- infine, la fattura n. 1/09 della ditta ...OMISSIS... non reca alcun timbro di regolare esecuzione.

In relazione alla ditta in parola, si riportano le informative contenute nella relazione redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri (prot. ...OMISSIS...):

"Impresa individuale "...OMISSIS..." con sede in San Luca, ...OMISSIS..., attiva nei lavori generali di costruzione, gestita da ...OMISSIS...[52], avvisato orale di P.S., sul cui conto, agli atti d'ufficio e/o alla banca dati FF.PP., risultano pregiudizi di polizia per associazione per delinquere, sub appalto non autorizzato, furto, violazione delle norme in materia di edilizia, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpazione di bellezze naturali. Il ...OMISSIS... è stato arrestato a seguito del provvedimento di "fermo di indiziato di delitto" emesso dalla locale Procura Distrettuale Antimafia nei confronti di esponenti della 'ndrina "...OMISSIS...", tutti indagati di associazione di tipo mafioso, estorsione, illecita concorrenza in appalti e intestazione fittizia di beni".

Gli affidamenti diretti

L'esame delle determine dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Luca ha evidenziato che l'Ente ricorre spesso all'istituto dell'acquisizione in economia (art. 125 D. Lgs. 163/2006).

L'Amministrazione Comunale, a tal riguardo, ha adottato[53] un apposito regolamento con cui stabilisce le categorie di lavori, beni e servizi per le quali è possibile fare ricorso alla procedura in economia, elencando le categorie in maniera dettagliata all'art. 3.

Dalla lettura di tale articolo si evince chiaramente che l'Amministrazione, pur avendo adottato soglie -entro cui è possibile procedere all'affidamento diretto ad un solo fornitore-, inferiori ai limiti previsti dalla normativa di settore, vi ha inserito tutte le fattispecie riconducibili alla ordinaria gestione dell'Ente e, di conseguenza, ha sostanzialmente esteso la portata della previsione normativa.

L'esame della documentazione, fornita dagli uffici comunali su richiesta della Commissione, ha evidenziato la mancata aderenza ai principi normativi ed ha rilevato le criticità di cui alle seguenti tematiche:

1. possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: negli atti d'impegno ed in quelli di liquidazione non si fa riferimento al Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006), né lo stesso risulta in alcun modo acquisito; inoltre, con riferimento alle previsione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto

[52] Nato a San Luca ...OMISSIS...
[53] delibera del Consiglio Comunale n. ...OMISSIS...

legge n. 187/2010 e s.m.i., non è stata rilevata la presenza delle attestazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, nonché il relativo CIG (codice identificativo di gara).

2. Errata imputazione della spesa: le spese vengono impegnate sui capitoli indipendentemente dalla loro specificità, fino alla capienza contabile, per cui il bilancio del comune è utilizzato quale un unico fondo dal quale prelevare indistintamente denaro[54].

3. Liquidazione anticipata della spesa: presso l'Ente è consuetudine redigere le determine relative agli acquisti in economia facendo coincidere nello stesso atto le fasi di "Impegno di spesa" e "Liquidazione della spesa", in anticipo rispetto alla data in cui il fornitore emette la fattura ed il responsabile del servizio appone il visto di regolarità di esecuzione.

4. Artificioso frazionamento dell'appalto: il frazionamento di un intervento ai fini dell'affidamento mediante cottimo fiduciario non è conforme al disposto dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n.163. Presso il Comune di San Luca ne è stata riscontrata la prassi applicativa per alcuni settori, fra i quali: gli affidamenti relativi ai servizi informatici e quelli relativi alla gestione dei rifiuti, materia in cui il frazionamento artificioso della spesa è risultato particolarmente evidente.

Molte delle ditte interessate da tali tipo di affidamenti sono comprese nella menzionata informativa del Comando Provinciale CC, in quanto contermini alle locali organizzazioni criminali.

Gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

L'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti presso il Comune di San Luca è gestita in maniera confusa e scarsamente efficace, così come riferito dallo stesso Comando Provinciale dei Carabinieri nella propria relazione del luglio 2012: "*...Il Comune di San Luca versa in una situazione precaria sotto il profilo dell'igiene e della sanità; la raccolta non avviene quotidianamente e la situazione è, inoltre, aggravata dall'abbandono incontrollato di rifiuti sia al di fuori degli appositi cassonetti per la raccolta, sia in aree pubbliche non destinate a tale scopo. Tale situazione, particolarmente grave nel periodo estivo, più volte segnalata al Sindaco del Comune di San Luca, quale Autorità preposta per l'emanazione di provvedimenti in materia di igiene e sanità, non è stata mai risolta. A tal proposito si segnala che l'Arma di San Luca, sia nel 2008 che nel 2010, ha provveduto a porre sotto sequestro varie aree demaniali nelle quali erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere...*"

---

[54] L'assunzione di impegni di spesa in eccedenza alle previsioni di bilancio e **l'imputazione a capitoli o rubriche non pertinenti** si configurano come irregolarità non solo formalmente censurabili, ma come vere e proprie violazioni dei principi di trasparenza e veridicità del bilancio e della sua gestione [Corte dei Conti, sez. Controllo Enti 1988]. Inoltre, l'assunzione di impegni di spesa su capitoli sprovvisti di fondi realizza «disordine contabile e violazione delle norme e dei principi di buona amministrazione» [Corte dei Conti, sez. Controllo Enti, 1987].

Nel corso dell'anno 2008, a causa di frequenti guasti che avevano interessato il mezzo di proprietà dell'Ente, l'Amministrazione ha fatto ricorso al nolo di un autocompattatore con autista e ad alcuni affidamenti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, indirizzati alla ...OMISSIS... ed alla ...OMISSIS... (quest'ultima destinataria di un'interdittiva antimafia).

Di particolare farraginosità invece la vicenda relativa all'acquisizione dell'autocompattatore, oggetto in un primo tempo di una richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa Depositi e Prestiti, il cui importo viene successivamente dirottato ad altra finalità (!), quindi recuperato per l'originario scopo e di conseguenza gestito tramite l'indizione di una gara pubblica, il cui bando è stato – medio tempore – revocato per "errori".

In ...OMISSIS... la nominata commissione di gara procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la fornitura dell'autocompattatore a favore della ...OMISSIS..., per l'importo di € ...OMISSIS..., mentre solo il ...OMISSIS...[55] procede all'aggiudicazione definitiva e il ...OMISSIS... stipula il contratto.

Nelle more della definizione della procedura di gara, il Comune proroga il contratto stipulato con la ditta ...OMISSIS... e fa spesso ricorso, con affidamenti diretti, alla stessa ...OMISSIS...

Nella vicenda spiccano le irregolarità relativa alla distrazione ad altro fine dell'importo di mutuo originariamente concesso e la proroga reiterata dell'affidamento del servizio a favore della soc. ...OMISSIS....

Per quanto invece riguarda la ditta ...OMISSIS..., è stato acclarato che a favore della stessa, nell'arco temporale di un mese, sono state impegnate somme per complessivi € ...OMISSIS..., dunque ben oltre il limite di 6.000,00 euro previsto dal 1° comma, lettera a) dell'art. 6 del Regolamento comunale per i servizi e le forniture in economia.

Tutte le fatture liquidate, inoltre, non recano alcun timbro di regolare fornitura (contrariamente a quanto prescritto dall'art. 7 del Regolamento comunale) e, infine, per l'occasione non risulta acquisito il DURC. La ...OMISSIS... continua ad essere regolarmente investita, anche ...OMISSIS..., sia pure per un arco temporale limitato, del servizio di nettezza urbana (nonostante le proroghe disposte medio-tempore a favore di ...OMISSIS...).

Sempre nello ...OMISSIS..., il responsabile dell'Area Tecnica, con determina n. ...OMISSIS..., procede "all'impegno della somma di € ...OMISSIS..., con imputazione sul capitolo 577, Contributo Regione Calabria, che presenta sufficiente disponibilità" senza però chiarire a favore di chi venga assunto l'impegno che, così redatto, è decisamente indeterminato e generico; va anzi sottolineato che, se l'impegno dovesse essere in favore della ...OMISSIS..., il totale degli impegni assunti in favore della ditta lieviterebbe ad € ...OMISSIS.... Indeterminato risulta anche l'impegno di

[55] Determina n. ...OMISSIS....

spesa assunto con determina n. ...OMISSIS...

Entrambe le determine redatte nella maniera appena descritta risultano comunque avallate dal Responsabile del ...OMISSIS... che le firma, vistando la regolarità contabile ed attestando la copertura finanziaria e la relativa imputazione della spesa, in maniera chiaramente erronea.

Viene richiamata dalla Commissione, altresì, la liquidazione effettuata con la determina ...OMISSIS..., con la quale vengono saldate fatture del 2007 a seguito di un riconoscimento di debiti fuori bilancio. In proposito, si sottolinea che la delibera del Consiglio Comunale n. ...OMISSIS..., con cui sono stati riconosciuti in favore della ...OMISSIS... somme dovute per debiti fuori bilancio, non è stata inviata alla Corte dei Conti per i dovuti controlli, contrariamente a quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte di Conti".

Anche negli anni 2010 e 2011 viene proseguito il ricorso ...OMISSIS..., con affidamenti diretti e reiterati, per i quali il Comune continua a corrispondere somme liquidando fatture in maniera non conforme alla normativa. Addirittura per il solo anno 2011 in favore della citata ditta risultano impegnate e liquidate somme pari ad € ...OMISSIS...

Già a ...OMISSIS..., tuttavia, era stato "revocato" il contratto prorogato a ...OMISSIS...: quindi vi era precisa contezza che il servizio sarebbe andato avanti per un periodo lungo ma, invece di procedere con una gara, si è preferito affidare il servizio direttamente alla ...OMISSIS..., richiamando nelle relative determine e per diversi mesi la medesima ordinanza sindacale, in contrasto, altresì, con la natura contingibile ed urgente di tale ultimo provvedimento e, dunque, destinato a produrre i propri effetti in un arco di tempo limitato.

Per tale situazione ...OMISSIS... era stato oggetto di una relazione della minoranza consiliare, allegata alla delibera del Consiglio Comunale ...OMISSIS..., con cui era stato espresso dissenso per le decisioni assunte e venivano chieste spiegazioni sul continuo ricorso ad una ditta "esterna" (!) per il servizio in questione.

...OMISSIS..., come messo in evidenza nella relazione redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, è destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria ...OMISSIS... e risulta sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito dell'operazione di polizia "...OMISSIS..."[56].

Le assunzioni temporanee di dipendenti comunali

Di particolare rilievo è anche la vicenda relativa alla assunzione tempo-

---

[56] Per maggiori dettagli si rinvia anche alla relazione redatta dalla Commissione d'indagine presso il Comune di ...OMISSIS..., inviata lo scorso mese ...OMISSIS... a codesto Ministero.

ranea per dieci giorni di due operatori ecologici "Categoria A", resasi necessaria per la sostituzione di due dipendenti (...OMISSIS... e ...OMISSIS... - operatori ecologici) già L.P.U. e stabilizzati il ...OMISSIS....

Questi ultimi, nel corso del 2011, vengono sollevati dal proprio incarico e destinati ad altra attività: di conseguenza, si rende necessaria "l'assunzione urgente temporanea di due operatori ecologici – Cat. A – mediante la procedura di chiamata prevista dall'art. 8, comma 4 del DPCM 27 dicembre 1988, al fine di garantire la continuità e la funzionalità del servizio di raccolta RR.SS.UU." (determina ...OMISSIS...). Alla prima assunzione ne seguono altre, tutte effettuate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del DPCM 27/12/1988[57], procedendo all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

L'art. 8, 4° comma, prevede peraltro l'obbligo in capo all'amministrazione di dare contestuale e motivata comunicazione alla sezione circoscrizionale (ufficio oggi incardinato presso la Provincia): dalla verifica degli atti non risulta che tale comunicazione sia stata fatta.

Le assunzioni dirette a tempo determinato di dieci giorni continuano e, nel contempo, con determina ...OMISSIS..., viene approvato lo schema del Bando-Avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di operai da utilizzare sul territorio locale.

Le assunzioni, dunque, sono inizialmente "dirette" e per la durata di dieci giorni senza alcuna comunicazione alla sezione per l'avvio al lavoro; in un secondo momento, per le stesse si attinge alla graduatoria predisposta a seguito di bando pubblico, riservato, però, ai soli residenti.

I nominativi dei dipendenti assunti con le modalità appena descritte sono comunque ricorrenti e per molti di questi, dettagliatamente riportati nella relazione, risultano evidenti collegamenti con la criminalità organizzata.

<u>La bonifica della discarica abusiva – Contrada Carosello.</u>

La commissione d'indagine ha esaminato il particolare caso derivante dalla accertata sussistenza di una discarica non autorizzata (segnalata dall'Arma dei Carabinieri in data ...OMISSIS... e precedentemente dal tecnico comunale nel corso dell'anno ...OMISSIS...). L'area in questione, sottoposta a sequestro dall'Arma, era utilizzata dal Comune quale deposito di automezzi: a seguito dell'emissione del provvedimento cautelare ...OMISSIS... non adotta alcun provvedimento urgente e contingibile (pur sussistendone la possibilità) ma invia una comunicazione al Responsabile ...OMISSIS... per l'esecuzione dei lavori necessari alla bonifica del sito.

[57] *"Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità"*

...OMISSIS..., in risposta, indice una procedura in economia invitando sette diverse ditte ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 (lavori pubblici). Va tenuto presente che l'attività in esame può essere svolta soltanto dalle imprese che vantano specifiche competenze e caratteristiche. Il legislatore, infatti, ha previsto in merito l'istituzione e l'aggiornamento di un apposito albo: l'iscrizione in esso costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.

Il tentativo di gara tuttavia non sortisce effetti, in quanto solo la ditta ...OMISSIS... presenta un'offerta, che però non viene accettata a causa della presentazione di un DURC scaduto di validità. La Commissione d'accesso accerta che delle sette ditte invitate solo due erano effettivamente in possesso della "categoria 5", presupposto per lo svolgimento dei lavori richiesti. Il secondo tentativo di gara va deserto (anche in questo caso non tutte le ditte erano in possesso della categoria 5) e, di conseguenza, viene trasmesso un invito alla ...OMISSIS... "a prestare offerta per l'appalto dei lavori" ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 (servizi e forniture), diversamente da quanto era previsto nelle prime due gare dove il riferimento normativo era all'art. 125, comma 8 (ovvero lavori pubblici).

L'invito non ottiene risposta positiva tanto da indurre il responsabile ...OMISSIS... ad invitare, anche in questo caso senza esito, alcune società partecipate (di cui solo una in possesso della cat. 5).

Infine, con nota ...OMISSIS..., viene invitata la ditta ...OMISSIS... (non in possesso della cat. 5) con sede in ...OMISSIS..., ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 (servizi e forniture), che accetta l'invito.

La Commissione ha, tuttavia, evidenziato una cospicua serie di irregolarità per tale ultima determinazione dell'Ente: la citata società è destinataria infatti di certificazione antimafia interdittiva emessa in data ...OMISSIS... e confermata in sede di ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato. L'Amministratore unico (...OMISSIS...) che interagisce con il Comune non è la persona che viene indicata in tale veste presso l'archivio della Camera di Commercio (...OMISSIS...); inoltre, nel confermare (fittiziamente) il possesso dei requisiti per l'espletamento del servizio, la ditta si serve di numerose altre società per procedere allo smaltimento dei rifiuti prelevati dal sito sequestrato, ancorché tale opzione non fosse mai stata dichiarata - né autorizzata, dall'Ente interessato. Alla ...OMISSIS... risultano affidati successivamente altri lavori, sempre per smaltimento rifiuti.

Gli appalti

Nella relazione d'accesso viene fornito l'elenco degli appalti di lavori pubblici stipulati dal Comune di San Luca negli anni 2008-2009.

Fra questi, vengono evidenziate le numerose anomalie riscontrate in relazione all'appalto dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO

IN LOCALITÀ LAVA – MACRÌ E RICCIOLIO e, più specificatamente:

- la non coincidenza tra quanto dichiarato in sede di offerta dalle ditte ...OMISSIS... e ...OMISSIS... in relazione alle quote di partecipazione alla costituenda Ati e le quote di partecipazione previste nel contratto di costituzione della stessa Ati, con violazione del principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase dell'offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento e tra le quote stesse di partecipazione e le quote di esecuzione.
- La costituzione di un'ATI con l'Impresa ...OMISSIS..., destinataria di un'interdittiva antimafia, che in realtà non ha mai partecipato ai lavori (circostanza che potrebbe far pensare alla costituzione dell'ATI solo al fine di consentire alla ditta ...OMISSIS... di partecipare alla gara).
- La mancanza del DURC nella fase della liquidazione e del pagamento e, ancora, il pagamento effettuato anche nel caso di DURC irregolare.
- L'approvazione di una perizia di variante successivamente alla redazione e liquidazione del III Sal con cui ...OMISSIS... raggiunge la quota del 65% dei lavori a proprio carico (secondo l'offerta – circostanza che induce a pensare che la perizia sia stata redatta per consentire ...OMISSIS... di poter lavorare oltre la quota del 65%).
- La richiesta di subappalto inoltrata ...OMISSIS... a gennaio cui ha fatto seguito la redazione di formale contratto nel mese di giugno (dopo un accesso al cantiere effettuato da parte dei Carabinieri). Inoltre, il contratto risulta stipulato in data ...OMISSIS... mentre l'autorizzazione è intervenuta solo in data ...OMISSIS... (per € ...OMISSIS...).
- La stipula di contratti di cottimo mai comunicati al RUP/Stazione appaltante, diversamente da quanto previsto dalla legge e indicato nell'offerta sottoscritta dalle ditte vincitrici.

Per un altro appalto, relativo alla RISTRUTTURAZIONE della CASA DELLA LEGALITÀ E DELLA CULTURA A POLSI, sono state segnalate situazioni molto simili a quelle già esaminate in relazione all'indagine "Metano a San Luca": anche in questo caso viene ribadita l'influenza dominante della cosca ...OMISSIS... sul territorio. In tale frangente, peraltro, sono stati arrestati ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., architetto, nipote ...OMISSIS..., entrambi accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Dall'esame del fascicolo acquisito sono risultati diversi sub-contratti (nolo a freddo) comunicati al Rup; tuttavia, il contratto con la ditta ...OMISSIS... risulta comunicato soltanto in data ...OMISSIS... dopo l'accesso al cantiere dei Carabinieri avvenuto il ...OMISSIS... (del contratto vero e proprio, comunque, non è stata trovata traccia).

<u>I permessi a costruire e l'abusivismo edilizio</u>

Anche nella materia del rilascio dei permessi a costruire e più esattamente nel rilascio dei permessi in zona agricola, sono state riscontrate diverse irregolarità e

violazioni delle norme urbanistiche, oltre che la vicinanza ad ambienti delinquenziali di alcuni degli stessi titolari dei permessi.

In materia urbanistica, relativamente al rilascio del permesso di costruire nelle zone agricole (art. 52 comma 1 della Legge Regionale), è previsto che: "Nelle aree agricole il permesso di costruire è concesso alle aziende agricole con estensione (coacervo delle aree anche non limitrofe) uguale o superiore all'unità aziendale minima (art. 50 comma 5) e la necessità dell'intervento edilizio deve scaturire dalla relazione tecnica-economica e dal piano di sviluppo aziendale".

In data 19.12.2006 sono entrate in vigore le Linee Guida della Pianificazione Regionale, assumendo il valore e l'efficacia del Quadro Territoriale Regionale (QTR) sino all'approvazione dello stesso. Il QTR è un regolamento quadro sovraordinato, emanato dalla Regione e rispetto al quale ogni Comune della Regione Calabria deve adeguare i propri regolamenti. Ciò significa che i vari Comuni, recependo in toto i contenuti delle Linee Guida devono conformare ad esse le norme tecniche di attuazione dei P.R.G. comunali esistenti in attesa della stesura del P.S.C.

Il Comune di San Luca non ha ancora approvato il PSC (Piano Strutturale Comunale) e gli strumenti urbanistici in atto vigenti sono il Piano Regolatore Generale, approvato con delibera del CC n. 122 del 3.8.1989, modificato ed integrato con delibera CC n. 173 del 6.11.1989, ed il relativo Regolamento Urbanistico, strumenti questi che non prevedono né tanto meno disciplinano l'Unità Aziendale Minima (UAM) necessaria per verificare i progetti per i quali sono stati rilasciati i permessi a costruire n. ...OMISSIS...; n. ...OMISSIS... e n. ...OMISSIS....

In assenza del PSC, manca dunque il criterio a cui parametrare e riscontrare i progetti presentati in zona agricola.

Abusivismo edilizio

Per quanto riguarda il fenomeno dell'abusivismo edilizio, i Carabinieri riferiscono quanto segue: "*Non risulta alcuna attività di controllo/contrasto in materia di abusivismo edilizio, per quanto il fenomeno sia largamente diffuso ed appariscente. Diversi, pertanto, risultano essere gli illeciti in materia di edilizia-urbanistica, non denunciati e non sanati, per il radicato clima di omertà a cui tutti si sentono asserviti*".

La situazione economico-finanziaria

Dalla verifica dei dati contabili riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente è stata accertata una situazione caratterizzata da scarsa attenzione e superficialità, sia da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria che degli stessi organi politici.

Dall'esame degli atti e considerato che l'attività relativa all'emissione dei ruoli per i tributi relativi al periodo 2008 – 2011 è quasi nulla, si può affermare che l'azione della riscossione si colloca a livelli di minima efficienza (nonostante la previsione in bilancio delle somme riguardanti le entrate tributare ed extratributarie)[58].

Per il periodo 2008 – 2011 non è stata riscossa alcuna somma relativa alla Tarsu e al Servizio Idrico Integrato, con conseguenti ripercussioni negative sugli equilibri finanziari dell'Ente.

L'approvazione dei ruoli ordinari per la TARSU è avvenuta soltanto con determinazioni approvate nell'esercizio finanziario 2011 con conseguente invio dei primi avvisi di pagamento per i contribuenti soltanto nel corso dell'esercizio 2011, mentre per il Servizio Idrico Integrato non è stato approvato alcun ruolo ordinario.

Sempre sotto il profilo dell'elaborazione dei dati contabili, altro aspetto particolarmente rilevante è l'iscrizione nel rendiconto come residui attivi delle somme riguardanti la Tassa Rifiuti Solidi Urbani e il Servizio Idrico Integrato, in relazione agli anni 2008 – 2009 – 2010, senza che si sia proceduto al relativo accertamento, in quanto, come già detto, l'approvazione dei relativi ruoli ordinari è avvenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2011, in palese contrasto con quanto previsto D.Lgs. 267/2000 agli artt. 179 e 189.

Il comportamento tenuto dall'Ente in ambito finanziario, oltre a contrastare con le norme di legge già citate, comporta anche il mancato rispetto di alcuni dei principi contabili fondamentali per la corretta redazione del bilancio, ovvero il principio della veridicità, del pareggio finanziario, della competenza finanziaria, della coerenza e della prudenza.

Dall'elenco di alcuni contribuenti morosi, acquisito dalla Commissione d'indagine, si desume altresì il mancato pagamento di tributi anche da parte di soggetti facenti parte del Consiglio Comunale, nonché da parte di soggetti vicini alle cosche di 'ndrangheta (informative fornite dalla Stazione dei Carabinieri di San Luca - nota n. ...OMISSIS...).

****

Conclusioni

Come ampiamente riferito nel corpus della presente relazione, il Comune di SAN LUCA è storicamente considerabile quale punto nevralgico e decisionale di tutte le organizzazioni 'ndranghetistiche dell'intera provincia di Reggio Calabria. Di conseguenza, appare sufficientemente semplice, a prescindere da quanto riportato dalla stessa Commissione d'accesso, desumere che presso la detta Amministrazione è indubbia la contiguità e l'opprimente pervasività della malavita organizzata.

[58] Circostanza questa che sembrerebbe avvalorata anche dalle osservazioni della Corte dei Conti (Questionario n. 2674 del 06/10/2009; Questionario n. 3611/48-3 del 02/02/2010; Questionario n. 6700 del 06/10/2010).

La stessa collocazione geografica del Comune, alle pendici dell'Aspromonte, rende SAN LUCA una roccaforte quasi inespugnabile del crimine.

Come sopra riportato, lo stesso Comune era stato sciolto per analoghe motivazioni già nell'anno 2000 e, ancora oggi, non esiste settore dell'Ente nel quale le numerose 'ndrine locali non abbiano inciso, più o meno profondamente, con le loro attività illecite.

Stante quanto sopra, nel considerare integrati i presupposti di cui all'art. 143 T.U.E.L., si ravvisa l'opportunità di chiedere a codesto Ministero l'individuazione di una terna composta da soggetti particolarmente esperti e motivati cui far gestire l'Ente, in maniera tale che sia possibile avviare una azione di risanamento complessiva della struttura burocratica-amministrativa del Comune, finalizzata anche al completo riesame degli schemi procedimentali oggi utilizzati.

Al contempo, la Commissione dovrà introdurre e far applicare principi e regole rigorose, cui le Amministrazioni successive dovranno necessariamente uniformarsi nella ordinaria attività d'ufficio.
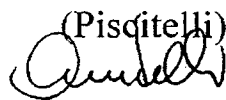
L'esame della integrale situazione del Comune di SAN LUCA è stato peraltro effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 13 marzo 2013, alla presenza del Procuratore della Repubblica f. f., in occasione del quale è stato acquisito il concorde ed unanime parere dei partecipanti in ordine alla ricorrenza, per la fattispecie in esame, dei requisiti di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94.

Si allega:

- relazione della Commissione d'accesso (1 copia cartacea) consegnata a questa Prefettura in data 12 marzo 2013.

IL PREFETTO
(Piscitelli)

13A04747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Palestrina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Palestrina (Roma) ed il sindaco nella persona del signor Rodolfo Lena;

Vista la deliberazione n. 28 del 17 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Rodolfo Lena dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Palestrina (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palestrina (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Rodolfo Lena.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il signor Rodolfo Lena è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 17 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palestrina (Roma).

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04829

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Maleo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Maleo (Lodi) ed il sindaco nella persona del signor Pietro Foroni;

Vista la deliberazione n. 24 del 2 maggio 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Pietro Foroni dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maleo (Lodi) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maleo (Lodi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Foroni.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il sig. Pietro Foroni è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 24 del 2 maggio 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maleo (Lodi).

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04830

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Verbania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 aprile 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Mazza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Zacchera.

Il citato amministratore, in data 8 aprile 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Mazza.

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2013.

Modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare:

il comma 354, con il quale è istituito, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito *FRI)* per la concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, con una dotazione iniziale, alimentata con le risorse del risparmio postale, di 6.000 milioni di euro;

i commi 355 e 356, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalità di utilizzo;

il comma 357, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,

in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma 355, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti, nonché le ulteriori modalità ivi descritte;

il comma 358, che prevede che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;

il comma 359, che prevede che sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota pari ad almeno il trenta per cento del FRI sia destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, emanato ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sui finanziamenti agevolati concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, con il quale sono stabilite, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 12 luglio 2006, le procedure e le modalità operative concernenti il monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia statale di ultima istanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98392 del 1° dicembre 2011, emanato ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è definito il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, che stabilisce le modalità di funzionamento del FRI e, in particolare, il punto 2 ai sensi del quale, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro;

Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 45, con la quale è ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di euro;

Vista la delibera del CIPE 22 dicembre 2006, n. 167, con la quale è modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo;

Vista la delibera del CIPE 27 marzo 2008, n. 38, con la quale è effettuata una nuova ripartizione della somma pari a 6.000 milioni di euro;

Vista la delibera del CIPE 18 novembre 2010, n. 101, recante riprogrammazione e integrazione della citata delibera CIPE n. 38/2008;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (di seguito decreto-legge n. 83/2012);

Visto, in particolare, l'art. 30, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 83/2012, i quali prevedono che, con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate, tra l'altro, le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, da destinare, nel limite massimo del settanta per cento, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile individuate dall'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge;

Effettuate le verifiche relative all'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti contenenti le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sul FRI;

Tenuto conto dei dati forniti da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in merito ai rientri di capitale relativi ai finanziamenti già erogati;

Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento all'utilizzazione delle risorse del FRI ad esso assegnate dal CIPE con le citate deliberazioni;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalità di ricognizione delle risorse del FRI che risultano non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, al fine del successivo utilizzo delle medesime per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del precitato decreto-legge.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, costituiscono risorse non utilizzate del FRI quelle già destinate dal CIPE:

a) per interventi in relazione ai quali non siano state ancora pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

b) derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili;

c) provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.

Art. 2.

Risorse non utilizzate per mancata pubblicazione delle modalità di accesso

1. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, è effettuata con riferimento alle seguenti categorie:

a) risorse destinate ad interventi in relazione ai quali non sono stati pubblicati i decreti contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) risorse destinate ad interventi in relazione ai quali, all'emanazione dei decreti di cui alla lettera *a)*, non ha fatto seguito la pubblicazione, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dei bandi attuativi, ovvero dei provvedimenti che consentono alle imprese la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.

Art. 3.

Risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili

1. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, è effettuata con riferimento alle seguenti categorie:

a) risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi e sui provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, per i quali, al 31 dicembre dell'esercizio cui la ricognizione è riferita, siano chiusi i termini di presentazione delle domande;

b) risorse derivanti dal ricalcolo delle agevolazioni concesse a favore dei singoli programmi ultimati, per i quali, al 31 dicembre di ciascun esercizio, siano concluse definitivamente le procedure di concessione delle agevolazioni da parte delle amministrazioni competenti.

2. Le eccedenze di cui al comma 1, lettera *a)*, sono determinate dal differenziale tra l'importo delle risorse destinate a ciascun bando o provvedimento e l'importo costituito dal fabbisogno per la copertura delle istanze ammesse incrementato dal valore delle istanze proposte per le quali le attività istruttorie non risultano concluse.

Art. 4.

Risorse provenienti da rientri di capitale relativi a finanziamenti già erogati e a revoche comminate

1. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, è effettuata con riferimento alle seguenti categorie:

a) risorse rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti erogati;

b) risorse rivenienti dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento;

c) risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata.

Art. 5.

Modalità e termini per la ricognizione delle risorse non utilizzate

1. Ai fini della ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al presente decreto è istituito il «Comitato per la ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI» (di seguito Comitato) composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) due rappresentanti di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

f) un rappresentante della segreteria del CIPE, per il coordinamento con la gestione delle risorse del FRI attribuite dal CIPE con proprie deliberazioni.

2. I componenti del comitato sono nominati con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sono scelti dalle singole amministrazioni tra i funzionari in grado di impegnare le amministrazioni stesse essendo legittimati alla comunicazione, alla verifica e alla validazione dei dati necessari. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Il comitato provvede, anche attraverso il supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e sulla base dei dati forniti dai rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 1, alla ricognizione delle risorse non utilizzate per ciascun esercizio, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1.

4. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3 è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, sono individuate dal comitato mediante la verifica degli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al 31 dicembre di ciascun esercizio;

b) le risorse di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, 3, comma 1 e 4, comma 1, lettera *c)*, sono individuate dal comitato sulla base dei dati forniti dai rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 1, utilizzando un prospetto elaborato dal comitato medesimo recante

l'indicazione delle risorse non utilizzate da ciascuna amministrazione. Nel caso in cui i rappresentanti precitati non comunichino al comitato le necessarie informazioni, il prospetto ricognitivo è compilato dallo stesso comitato sulla base dei dati disponibili forniti da Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

c) le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono individuate sulla base della ricognizione operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. utilizzando le proprie scritture contabili.

5. Il comitato comunica la ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio di ciascun esercizio a partire dal 28 febbraio 2014, avvalendosi di schemi utili all'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1, e allegando una relazione esplicativa.

Art. 6.

Accertamento e ripartizione delle risorse non utilizzate

1. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui all'art. 5, comma 3, il direttore generale del Tesoro, con decreto da emanare entro il 31 marzo di ciascun esercizio, a partire dal 31 marzo 2014, rende noto l'ammontare delle risorse non utilizzate al 31 dicembre di ciascun esercizio, ferma restando la ricognizione operata ai sensi dell'art. 7.

2. Le risorse non utilizzate in ciascun esercizio che, per qualsiasi causa, non abbiano formato oggetto di ricognizione con il decreto previsto per l'esercizio medesimo, sono individuate nei decreti riferiti agli esercizi successivi. Con i medesimi decreti sono apportati eventuali correttivi dell'ammontare delle risorse individuate come non utilizzate nei precedenti esercizi.

3. Le risorse che risultano non utilizzate a seguito delle ricognizioni di cui al presente decreto sono destinate, nei limiti di cui al comma 4, alle finalità di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 nella misura del settanta per cento dell'ammontare complessivo delle stesse.

4. Al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dall'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'importo delle risorse di cui al comma 3 effettivamente utilizzabili per gli interventi del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 è quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354 della predetta legge, tenuto conto dei fabbisogni di risorse del FRI per gli interventi di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2012, n. 122, nonché dei tassi di interesse di cui all'art. 1, comma 358, della medesima legge n. 311 del 2004 e dei tassi minimi da applicare ai finanziamenti agevolati concessi per le finalità di cui al predetto art. 23, in ogni caso non inferiori allo 0,80 per cento annuo. Detto tasso potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto-legge n. 83/2012.

5. Con successivo decreto, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, sono determinati il riparto delle risorse di cui al comma 4 tra le finalità del Fondo previsto dall'art. 23 del predetto decreto-legge e le modalità di utilizzo delle stesse.

Art. 7.

Prima ricognizione delle risorse non utilizzate al 31 dicembre 2012

1. In via di prima ricognizione, sulla base delle verifiche compiute dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia delle finanze e dei dati forniti, per la parte di competenza, da Cassa depositi e prestiti S.p.a., le risorse che risultano non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 sono individuate nella tabella allegata al presente decreto.

2. L'individuazione delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012, diverse da quelle oggetto di prima ricognizione ai sensi del comma 1, e le integrazioni alla predetta prima ricognizione sono effettuate con le medesime modalità e con termini equivalenti a quelli previsti dall'art. 5 e sono rese note con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di costituzione del comitato istituito ai sensi dell'art. 5.

3. Le risorse individuate nella tabella allegata al presente decreto sono attribuite alle finalità del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 192

Allegato (articolo 7, comma 1 del decreto)

Risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 a partire dalle risorse attribuite agli interventi dalla Delibera CIPE n. 101 del 18-11-2010
(importi espressi in milioni di euro)

Ministeri competenti	Interventi	Risorse assegnate	Risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012							
			Articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto (1)	Articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto (2)	Articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto (3)	Articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto (4)	Articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto (5)	Articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto (6)	Articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto (7)	[illegible] intervento
MISE	Legge 46/82 FIT	525,00	0,00	0,00	20,17	4,00	31,99	0,00	26,85	**83,01**
	Legge 46/82 FIT AMBIENTE	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**160,00**
	Legge 46/82 FIT NEGOZIALE	785,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129,00**
	Legge 46/82 FIT DIT	470,00	0,00	0,00	203,31	0,00	2,16	0,00	2,85	**208,32**
	Legge 488/92	1.620,00	0,00	0,00	40,22	0,00	149,61	0,00	177,76	**367,58**
MIUR	D. Lgs. 297/99	1.790,00	0,00	535,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	**541,44**
MIPAAF	Settore agricolo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	**8,28**
MIT	Infrastrutture strategiche	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
Totale generale		**6.000,00**	**350,00**	**695,00**	**392,69**	**4,00**	**198,49**	**0,00**	**207,46**	[illegible]

(1) Mancata pubblicazione del decreto contenente i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30-12-2004, n. 311.
(2) Mancata pubblicazione, secondo le modalità previste dal d. lgs. 31-3-1998, n. 123, dei bandi attuativi, ovvero dei provvedimenti che consentono alle imprese la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.
(3) Risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi e sui provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
(4) Risorse derivanti dal ricalcolo delle agevolazioni concesse a favore dei singoli programmi ultimati, per i quali, al 31 dicembre di ciascun esercizio, siano concluse definitivamente le procedure agevolative di concessione.
(5) Pagamenti delle rate dei finanziamenti erogati.
(6) Estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca.
(7) Atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata.

13A04796

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2013.

Definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210»;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, sulla base della quantità e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni;

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le conseguenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo e che possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalità per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

Tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo, trasmessi al Ministero della giustizia dalla Consap S.p.A. con nota del 24 gennaio 2013, e concernenti l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo al 31 dicembre 2012, pari a complessivi € 59.667.768,29, nonché i dati relativi alla suddivisione dei contributi per regione e agli importi, distinti su base regionale, delle richieste di indennizzo, pari ad € 742.724.364,74, salve le risultanze dell'attività istruttoria;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) «Fondo», il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo;

c) «Gestore», la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.;

d) «sezione autonoma», l'articolazione del Fondo, con distinta contabilità, corrispondente ad aree territoriali interregionali da definire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 2.

Individuazione delle sezioni autonome

1. Il Fondo si articola in due sezioni autonome denominate «Sezione 1» e «Sezione 2».

2. Alla Sezione 1 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta.

3. Alla Sezione 2 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

Art. 3.

Ulteriori criteri per la gestione del Fondo

1. Le risorse del Fondo disponibili al 31 dicembre 2012 sono attribuite alla Sezione 1 e alla Sezione 2 sulla base del criterio di imputazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. Le somme succesivamente versate a titolo di contributo obbligatorio a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo sono imputate alla sezione autonoma nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile per cui è rilasciata la fideiussione.

2. Quando il Gestore non dispone delle informazioni necessarie per l'applicazione del criterio d'imputazione di cui al comma 1, le relative risorse sono in ogni caso attribuite a ciascuna sezione autonoma in parti uguali.

3. Le risorse che risultano disponibili al 31 dicembre 2012, attribuite a ciascuna sezione autonoma a norma dei commi 1, primo periodo, e 2, sono erogate dal Gestore agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'ammontare delle risorse disponibili è inferiore a quello delle indennità riconosciute dal Gestore agli aventi diritto, l'erogazione ha luogo in proporzione dell'ammontare di ciascuno dei crediti accertati.

4. Le ulteriori quote di indennizzo sono erogate quando l'ammontare delle risorse reperite oltre la data di cui al comma 3 consentono il pagamento agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo in una percentuale non inferiore alla metà di quella posta a base dell'erogazione di cui al comma 3, secondo periodo. Il pagamento è effettuato entro il centoventesimo giorno successivo al verificarsi della condizione di cui al periodo precedente.

5. Entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo, il Gestore provvede in ogni caso all'erogazione finale delle risorse disponibili.

6. Se il Gestore non dispone dei dati che consentono il pagamento degli indennizzi a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2006, n. 34, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, provvede alle erogazioni di cui al presente articolo entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti dati.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013
registro n. 4, Giustizia, foglio n. 368

13A04922

DECRETO 21 maggio 2013.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 6 maggio 2013 prot. n. 6445/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale in servizio nei giorni 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 aprile e 2 maggio 2013;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giude di Pace di Mineo nei giorni 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 aprile e 2 maggio 2013 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 maggio 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A04793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2013.

Iscrizione della varietà di orzo polistico Arianna al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato concluso il procedimento per l'iscrizione della varietà al registro nazionale in seguito all'invio della quietanza attestante l'avvenuto versamento dei com-

pensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie all'accertamento degli specifici requisiti varietali;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3239	Arianna	Isea Srl - Corridonia (MC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A04746

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservizi TSM Piccola s.c. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 luglio 2011, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 agosto 2011 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "MULTISERVIZI TSM PICCOLA S.C. A R.L." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 7 gennaio 2011 e successivo accertamento concluso in data 9 marzo 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 settembre 2011, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "MULTISERVIZI TSM PICCOLA S.C. A R.L.", con sede in Roma (codice fiscale 00924230576) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956, ed ivi domiciliato, in Lungotevere Arnaldo da Bresca, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04671

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «3B - Società cooperativa sociale», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 aprile 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 7 maggio 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa "3B - Società cooperativa sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 22 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "3B - Società cooperativa sociale", con sede in Nettuno (Roma) codice fiscale 06490681001 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956, ed ivi domiciliato, in Lungotevere Arnaldo da Bresca, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04672

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Nuovo Mondo a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 novembre 2010, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 7 dicembre 2010, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa "Cooperativa Nuovo Mondo a r.l." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 ottobre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 gennaio 2011, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Nuovo Mondo a r.l.", con sede in Roma (codice fiscale 07804491004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956, ed ivi domiciliato, in Lungotevere Arnaldo da Bresca, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04673

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Europea società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza Confederazione Cooperative Italiane conclusa in data 27 gennaio 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Servizi Europea società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 gennaio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi Europea società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale n. 07283571003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Simona Barberio, nata a Roma il 16 marzo 1972, ivi domiciliata in via Montello, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04674

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Picà Service società cooperativa», in Carpi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2011, n. 368/2011, con il quale la società cooperativa «Picà service società cooperativa», con sede in Carpi (Modena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Ivan Ferretti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 maggio 2012, pervenuta in data 1° giugno 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico, la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Barbara Piermarioli, nata a Parma il 2 novembre 1975, ivi domiciliata in Galleria Polidoro n. 7, in sostituzione del rag. Ivan Ferretti, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04675

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.N.T. soc. coop.», in Ghislarengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 29 aprile 2011, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 18 maggio 2011, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "S.I.N.T. SOC.COOP." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 25 marzo 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 luglio 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "S.I.N.T. SOC.COOP.", con sede in Ghislarengo (VC) (codice fiscale 02130880301) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ivi domiciliato in via XX Settembre, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A04826

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gierre.G società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione della mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza Unione Italiana Cooperative conclusa in data 24 gennaio 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore per la cooperativa "GIERRE.G SOCIETA' COOPERATIVA";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 settembre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - ''GIERRE.G SOCIETA' COOPERATIVA,'' con sede in Novara (codice fiscale 02050200035) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il avv. Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975, e domiciliato in Via Montagnina, n. 14 Oleggio (NO).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A04827

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pane Carasau Mamoiada società cooperativa», in Mamoiada e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Unione Italiana Cooperative Italiane conclusa in data 8 giugno 2010 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa – "PANE CARASAU MAMOIADA SOCIETA' COOPERATIVA";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza. dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata. effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "PANE CARASAU MAMOIADA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Mamoiada (NU) (codice fiscale 01162630915) è posta in liquidazione coatta amministrativa. ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buttu, nato a Gavoi (NU) il 12 gennaio 1954, ivi domiciliato, in Piazza Guglielmo Marconi, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A04828

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmix 200 Premix».

Con decreto n. 59 del 13 maggio 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Salute Animale S.p.A. Viale Colleoni, 15 - Agrate Brianza 20864 (Monza-Brianza), l'aualutetorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Tilmix 200 Premix - Sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102701012;

Tilmix 200 Premix - Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102701024.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04748

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Profenacarp» 100 mg compresse per cani.

Decreto n. 57 del 10 maggio 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0319/001/DC.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0319/001/IB/001.

Medicinale veterinario «Profenacarp» 100 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Società Norbrook Laboratories Limited - Newry-Co. Down-BT35 6JP - Irlanda del Nord;

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. con sede in Newry-Co. Down-BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Tubo da 14 compresse - A.I.C. n. 104091018;

Tubo da 30 compresse - A.I.C. n. 104091020;

Tubo da 100 compresse - A.I.C. n. 104091032;

Scatola da 10 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091044;

Scatola da 20 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091057;

Scatola da 30 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091069;

Scatola da 50 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 10409107;

Scatola da 60 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091083;

Scatola da 70 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091095;

Scatola da 100 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091107;

Scatola da 140 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091119;

Scatola da 180 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091121;

Scatola da 200 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091133;

Scatola da 250 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091145;

Scatola da 280 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091158;

Scatola da 300 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091160;

Scatola da 500 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091172;

Scatola da 1000 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104091184.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: Carprofen 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: nei cani come analgesico e per ridurre l'infiammazione cronica nei disturbi muscoloscheletrici, per esempio nelle affezioni articolari degenerative.

Profenacarp 100 mg compresse può essere usato anche nella cura del dolore post-operatorio.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Conservare le compresse spezzate nel blister o nel tubo ed utilizzare entro 48 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A04749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Truleva RTU».

Decreto n 53 del 7 maggio 2013

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale veterinaria sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Continental Farmacéutica, S.L. con sede in Avenida de Europa 20 B - Parque Empresarial La Moraleja - 28108 Alcobendas - Madrid (Spagna)

Truleva RTU A.I.C. n. 104269, è ora trasferita alla società Continental Farmaceutica con sede in Rue Laid Burniat 1 - 1348 Louvain - la - Neuve (Belgio).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato. Produzione: Pharmacia & Upjohn Company con sede in 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan, 49001 - Usa.

Rilascio dei lotti : officina farmaceutica Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Rijksweg 12, 2870 Puurs (Belgio) e officina farmaceutica Pfizer Service Company, Hoge, Wei 10 – 1930 Zaventem (Belgio).

Il rappresentante in Italia del suddetto prodotto è ora : Zoetis Italia Srl con sede legale in via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Le specialità medicinale veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9%» (Piramal).

Provvedimento n. 398 del 20 maggio 2013

Medicinale per uso veterinario: SODIO CLORURO 0,9% (PIRAMAL).

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100438011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100438023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100438035;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 100438047;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 100438050;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 100438062.

Titolare A.I.C: Piramal Critical Care Italia S.p.A. con sede legale in via XXIV Maggio, 62/A - San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) - C.F. 03981260239.

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.e.5 a2: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti confezioni multiple:

24 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100438086;

20 flaconi in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 100438098;

12 sacche in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 100438100;

6 sacche in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 100438112;

2 sacche in PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 100438124.

La validità delle nuove confezioni resta invariata:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi flacone in vetro;

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi sacca in PVC;

dopo la prima apertura, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

L'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Le confezioni già autorizzate: (flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100438011; flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100438023; flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100438035; sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 100438062; sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 100438047; sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 100438050;) sono contestualmente rinunciate su richiesta della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti delle confezioni rinunciate possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Ossibiotic 200 Premix» per suini, conigli e pesci.

Provvedimento n. 352 del 10 maggio 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi OSSIBIOTIC 200 PREMIX per suini, conigli e pesci.

Confezione: sacco da 25 Kg da 200 g/Kg - A.I.C. n. 102773013.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. con sede in viale Corassori, 62 - 41124 Modena - Cod. Fisc. 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale;

variazione tipo II: estensione di concentrazione e nuova confezione;

variazione: modifica tempi di attesa.

Si autorizzano, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, le seguenti modifiche:

1) modifica della denominazione del medicinale da «Ossibiotic 200 premix» a «Ossibiotic premix»;

2) estensione di concentrazione con conseguente nuova confezione: sacco da 25 Kg da 400 g/Kg - A.I.C. n. 102773025.

La composizione della nuova confezione è la seguente:

ossitetraciclina (come diidrato) 400 mg;

olio di soia 80 mg;

tutolo di mais q.b.a. 1 g.

La validità della nuova confezione è la stessa di quella autorizzata per la confezione da 200 mg/g: in confezionamento integro correttamente conservato il prodotto ha una validità di 12 mesi.

Dopo la prima apertura la validità è di 3 mesi.

Il mangime medicato ha validità di 3 mesi;

3) a seguito della procedura di revisione della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto (Decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i suini: carni e visceri da 12 giorni a 4 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carni e visceri:

suini: 4 giorni;

conigli: 12 giorni;

pesci: 500 gradi/giorno.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cydectin Triclamox» 5 mg/ml+200 mg/ml soluzione Pour-on per bovini.

Provvedimento n. 343 del 7 maggio 2013

CYDECTIN TRICLAMOX 5 mg/ml+200 mg/ml soluzione Pour-on per bovini:

contenitore da 500 ml - A.I.C. n. 104335017;

contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104335029;

contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 104335031;

contenitore da 5 litri - A.I.C. n. 104335043.

Procedura decentrata n. FR/V/0201/002/II/007.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo, 71- codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - C.I.6.a - Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica.

Si autorizza l'aggiunta della seguente nuova indicazione terapeutica: «Il prodotto ha un'azione persistente nel prevenire le re-infestazioni da Ostertagia ostertagi e da Dictyocaulus viviparus per 5 settimane dopo un'unica dose.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A04759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Dolovet Vet» 160 mg/g polvere orale per bovini.

Provvedimento n. 347 del 7 maggio 2013

Medicinale per uso veterinario DOLOVET VET 160 mg/g polvere orale per bovini.

Confezioni: scatola con 3 buste da 15 g - A.I.C. n. 103772012.

Procedura mutuo riconoscimento n. FI/V/0104/II/006/G.

Titolare A.I.C: Vetcare OY, con sede in P.O. Box 99, 24101 Salo, Finlandia.

Oggetto:

Variazione: Aggiunta di due nuove confezione multidose.

Variazione IB: Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione.

È autorizzata, l'immissione in commercio per il medicinale veterinario indicato in oggetto, delle seguenti due nuove confezione multi dose:

scatola con 1 contenitore da 1 kg - A.I.C. n. 103772048;

scatola con 1 contenitore da 250 g - A.I.C. n. 103772036.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

scatola con 3 buste da 15 g - A.I.C. n. 103772012;

scatola con 1 contenitore da 1 kg - A.I.C. n. 103772048;

scatola con 1 contenitore da 250 g - A.I.C. n. 103772036.

Per le confezioni multiple si aggiornano i seguenti punti SPC:

6.3 SPC «Periodo di validità»;

contenitori multidose: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura dei contenitori multidose: 1 anno;

6.5 SPC «Natura e composizione del condizionamento primario»;

contenitori multidose: scatola con un contenitore bianco in HDPE da 2 litri (contenente 1 kg di medicinale) o da 500 ml (contenente 250 g di medicinale) con chiusura bianca in plastica (LDPE).

La scatola contiene un cucchiaio dosatore da 4 g in polipropilene con impresso sulla superficie «4 g».

Inoltre, si aggiornano relativamente alle confezioni multidose i punti: 4.9 del SPC «Posologia e via di somministrazione», 4.5. «Precauzioni speciali per l'impiego», modifiche minori si hanno sui punti 2- 4.1 e 4.4.

Efficacia del provvedimento: immediata.

13A04760

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 relative ad iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

Con decreto del direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali n. 882 del 22 aprile 2013, è stata ammessa alla prenotazione delle risorse, in esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Catania la dichiarazione domanda della ditta Siculo Emiliana per la produzione di carta e cartoni - S.A.C.C.A. S.p.A., codice fiscale 00120620877, a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, per un importo di € 37.013,48.

13A04794

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-130) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.